

COPERTURA ASSICURATIVA D&O RESPONSABILITA' CIVILE AMMINISTRATORI E DIRIGENTI

La presente polizza è stipulata tra
ISMETT SRL

e

Società

Durata del contratto

Dalle ore 24:00 del 31.12.2024

alle ore 24:00 del 31.12.2026

con scadenza dei periodi di assicurazione successivi al primo fissato al 31.12. di ogni anno

SCHEMA DI POLIZZA

| | |
|---|--|
| NUMERO DI POLIZZA | |
| CONTRAENTE | ISMETT SRL |
| SEDE LEGALE | VIA DISCESA DI GIUDICI 4, 90133 PALERMO |
| CODICE FISCALE / PARTITA I.V.A. | 04544550827 |
| ATTIVITÀ SVOLTA | ENTE DI RICERCA |
| PERIODO DI ASSICURAZIONE | Effetto: dalle ore 24 del 31.12.2024 Scadenza: alle ore 24 del 31.12.2026 |
| FRAZIONAMENTO | ANNUALE |
| PREMIO IMPONIBILE ANNUO | € |
| IMPOSTE | € |
| PREMIO LORDO ANNUO | € |
| BROKER - INTERMEDIARIO | Aon S.p.A. |
| CORRISPONDENTE/COVERHOLDER | |
| <p>Il presente contratto, emesso a seguito di procedura per l'affidamento dei servizi assicurativi indetta dal Contraente a conclusione della quale è risultata aggiudicataria la Società xx è regolato:</p> <ul style="list-style-type: none"> ✓ dal frontespizio di polizza e dalla scheda di polizza riportanti i dati essenziali del contratto; ✓ dal capitolato speciale di appalto, che si riporta integralmente in allegato; | |

SCHEDA DI POLIZZA

| | |
|---------------------------------|---|
| NUMERO DI POLIZZA | |
| CONTRAENTE | ISMETT SRL |
| SEDE LEGALE | VIA DISCESA DI GIUDICI 4, 90133 PALERMO |
| CODICE FISCALE / PARTITA I.V.A. | 04544550827 |
| ATTIVITÀ SVOLTA | <p>ISMETT è un istituto per la cura e la ricerca scientifica (IRCCS) nei settori del trattamento e della ricerca sull'insufficienza terminale d'organo. Centro trapianti di eccellenza e ospedale di riferimento per l'intera area del Mediterraneo, ISMETT è impegnata in importanti progetti di ricerca volti a fornire ai pazienti le terapie più avanzate per l'insufficienza terminale degli organi vitali.</p> <p>Si precisa che ISMETT è Organismo di Diritto Pubblico ancorché non rientri nel novero della Pubblica Amministrazione in genere.</p> |
| PERIODO DI ASSICURAZIONE | <p>Effetto: dalle ore 24 del 31.12.2024</p> <p>Scadenza: alle ore 24 del 31.12.2026</p> |
| FRAZIONAMENTO | ANNUALE |
| DATA DI RETROATTIVITA' | <p>ILLIMITATA PER SEZIONI A, B</p> <p>31.12.2023 PER SEZIONE D</p> |
| DATA DI CONTINUITA' | 31.12.2018 |
| PREMIO IMPONIBILE ANNUO | € |
| IMPOSTE | € |
| PREMIO LORDO ANNUO | € |
| BROKER - INTERMEDIARIO | Aon S.p.A. |
| ESTENSIONE TERRITORIALE | <p>Garanzia A: Mondo intero</p> <p>Garanzia B: Comunità Europea</p> <p>Garanzia D: Comunità Europea</p> |
| CORRISPONDENTE/COVERHOLDER | |

Il presente contratto, emesso a seguito di procedura per l'affidamento dei servizi assicurativi indetta dal Contraente a conclusione della quale è risultata aggiudicataria la Società xx è regolato:

- ✓ dal frontespizio di polizza e dalla scheda di polizza riportanti i dati essenziali del contratto;
- ✓ dal capitolato speciale di appalto, che si riporta integralmente in allegato;

Franchigie e Massimali separatamente applicabili con riferimento a ciascuna Sezione

Sezione A (Responsabilità degli amministratori)

Massimale: EUR 10.000.000,00

Franchigia: USD 20.000 applicabile alle perdite patrimoniali indennizzabili avanzate in USA e CANADA

Sezione B (Garanzia per la società)

Massimale: EUR 1.000.000,00

Franchigia: EUR 3.500,00

Sezione D (Copertura frodi aziendali)

Massimale: EUR 150.000,00

Franchigia: EUR 20.000,00

ESCLUSIONE RESPONSABILITA' AMMINISTRATIVA E AMMINISTRATIVA CONTABILE

Ai sensi della presente polizza Noi non saremo tenuto ad effettuare alcun pagamento in relazione a qualsiasi Richiesta di Risarcimento presentata nei confronti di qualsiasi Amministratore ai sensi e per gli effetti dell'art. 3, comma 59 della Legge 24 Dicembre 2007, n. 244 (Legge Finanziaria 2008), conseguente all'espletamento dei compiti istituzionali connessi con la carica di Amministratore della Società assicurata o Liquidatore di una Società assicurata posta in liquidazione volontaria e riguardante la responsabilità amministrativa per danni cagionati allo Stato o ad Enti Pubblici e la responsabilità contabile nell'ipotesi di sussistenza e accertamento di colpa grave.

SEZIONE III CONDIZIONI GENERALI DI ASSICURAZIONE

ART. 1 DURATA DEL CONTRATTO – PROROGA TECNICA - OPZIONE DI RINNOVO

La presente polizza ha decorrenza e scadenza come indicato nella *SCHEDA DI POLIZZA*; alla data di scadenza la polizza si intenderà cessata senza obbligo di preventiva disdetta.

È facoltà del Contraente, entro la naturale scadenza, richiedere alla Società la proroga della presente assicurazione, fino al completo espletamento delle procedure d'aggiudicazione della nuova assicurazione e comunque per un periodo massimo di 6 mesi.

La Società s'impegna a prorogare l'assicurazione, per il periodo massimo suddetto, alle medesime condizioni contrattuali ed economiche in vigore e il relativo rateo di premio verrà corrisposto nei termini di cui all'articolo *PAGAMENTO DEL PREMIO – DECORRENZA DELL'ASSICURAZIONE*, salvo ulteriori proroghe concordate tra le parti.

Tale facoltà può essere esercitata dal Contraente una o più volte nell'ambito di tale periodo, con il massimo comunque di 6 mesi, anche nel caso in cui venga inviata il recesso annuale di cui all'articolo *RECESSO ANTICIPATO ANNUALE*. Il relativo periodo di proroga sarà conteggiato sulla base di 1/360 del premio annuale della polizza per ogni giorno di copertura.

ART. 2 RECESSO ANTICIPATO ANNUALE

È attribuita alla Società la facoltà di recedere dalla presente polizza a ogni scadenza anniversaria mediante lettera raccomandata o posta elettronica certificata (PEC) da inviarsi in firma digitale almeno 3 mesi prima di ogni scadenza annuale.

Il Contraente ha facoltà di recedere dalla presente polizza a ogni scadenza anniversaria mediante lettera raccomandata o posta elettronica certificata (PEC) da inviarsi in firma digitale almeno 1 mese prima di ogni scadenza annuale.

In entrambi i casi è confermata la proroga di massimo 6 mesi di cui all'articolo *DURATA DEL CONTRATTO – PROROGA TECNICA – OPZIONE DI RINNOVO*.

ART. 3 PAGAMENTO DEL PREMIO – DECORRENZA DELL'ASSICURAZIONE

L'assicurazione decorre, con copertura immediata, dalle ore 24 del giorno indicato in polizza.

Il Contraente pagherà all'Intermediario incaricato:

- ✓ entro 2 mesi dalla data di effetto del contratto, il premio riferito al primo periodo assicurativo;
- ✓ entro 2 mesi da ciascuna successiva data di scadenza (annuale o semestrale), il premio riferito al periodo assicurativo in corso;
- ✓ entro 2 mesi dalla data di ricezione da parte del Contraente (anche mediante posta elettronica) il premio riferito alle appendici correttamente emesse dalla Società. Resta comunque inteso che l'assicurazione decorrerà con copertura immediata dalle ore 24 del giorno indicato nel documento di variazione.

Il premio annuale è interamente dovuto ancorché sia stato pattuito il frazionamento indicato in *SCHEDA DI POLIZZA*.

Trascorsi i termini sopra indicati, l'assicurazione resterà sospesa e riprenderà la sua efficacia dalle ore 24 del giorno del pagamento del premio, ferme restando le scadenze contrattuali stabilite e il diritto della Società al pagamento dei premi scaduti ai sensi dell'art. 1901 del Codice Civile.

Ai sensi dell'art. 48 e 48 bis del D.P.R. 602/1973, la Società da atto che l'assicurazione conserva la propria validità anche durante il decorso delle eventuali verifiche effettuate dal Contraente ai sensi del D.M.E.F. 40/2008, nonché della Circolare del medesimo Dicastero n.22 del 29/07/2008 ivi compreso il periodo di sospensione di 30 giorni di cui all'art. 3 del Decreto.

Il pagamento effettuato dal Contraente direttamente all'Agente di Riscossione ai sensi dell'art. 72 bis del D.P.R. 602/1973. costituisce adempimento ai fini dell'art. 1901 del Codice Civile nei confronti della Società stessa.

L'assicurazione è altresì operante fino al termine delle verifiche e dei controlli che il Contraente deve effettuare in capo all'aggiudicatario della presente polizza circa il possesso dei requisiti di partecipazione richiesti nel bando e nel disciplinare di gara, nonché quelli richiesti dalle vigenti disposizioni normative per la stipula dei contratti con le Pubbliche Amministrazioni, ex articoli 17 e 18 del D.Lgs. 36/2023, anche qualora dette verifiche e controlli eccedessero temporalmente rispetto ai termini di mora previsti nel presente articolo in relazione al pagamento della prima rata, compreso l'inoltro da parte della Società al Contraente della corretta garanzia definitiva e della relativa polizza. Il Broker provvederà a segnalare alla Società tali situazioni.

ART. 4 TRACCIABILITÀ DEI FLUSSI FINANZIARI

La Società è tenuta ad assolvere a tutti gli obblighi previsti dall'art. 3 della L. 136/2010 al fine di assicurare la tracciabilità dei movimenti finanziari relativi all'appalto.

Qualora la Società non assolva ai suddetti obblighi, il presente contratto si risolve di diritto ai sensi del dell'art. 3 comma 8 della L. 136/2010.

ART. 5 DICHIARAZIONI RELATIVE ALLE CIRCOSTANZE DEL RISCHIO – VARIAZIONE DEL RISCHIO

Le dichiarazioni inesatte o le reticenze del Contraente o dell'assicurato relative a circostanze che influiscono sulla valutazione del rischio possono comportare la perdita totale o parziale del diritto alla prestazione nonché la stessa cessazione dell'assicurazione ai sensi degli articoli 1892, 1893 e 1894 del Codice Civile. Tuttavia l'omissione da parte del Contraente o dell'assicurato di una circostanza eventualmente aggravante così come le inesatte dichiarazioni all'atto della stipulazione del contratto o durante il corso dello stesso non pregiudicano il diritto al risarcimento dei danni sempreché tali omissioni o inesatte dichiarazioni non siano frutto di dolo, fermo restando il diritto della Società, una volta venuta a conoscenza di circostanze aggravanti che comportino un premio maggiore, di richiedere la relativa modifica delle condizioni in corso (aumento del premio con decorrenza dalla data in cui le circostanze aggravanti siano venute a conoscenza della Società o, in caso di sinistro, conguaglio del premio per l'intera annualità).

Per variazione del rischio si intende qualsiasi modifica che determini una diversa probabilità di verificarsi di un sinistro ovvero una variazione delle sue conseguenze, non previste o non prevedibili, al momento della stipula del contratto.

Le variazioni che devono essere comunicate concernono circostanze di fatto interne all'organizzazione del Contraente in grado di determinare un aggravamento del rischio rilevante.

Il Contraente non è tenuto a comunicare per iscritto le variazioni del rischio derivanti da sopravvenienze normative o da modifiche degli orientamenti giurisprudenziali.

Qualsiasi circostanza intervenuta successivamente all'aggiudicazione del contratto di assicurazione, che comporti una variazione del rischio, come sopra precisato, dovrà essere comunicata per iscritto dal Contraente alla Società entro 30 giorni dall'intervenuta conoscenza.

Le parti convengono altresì che le variazioni che comportano diminuzioni o aggravamento del rischio conseguenti a disposizioni di leggi, di regolamenti o di atti amministrativi, non sono soggette alla disciplina degli articoli 1897 e 1898 del Codice Civile, e che pertanto il nuovo rischio rientra automaticamente in garanzia senza modifica del premio, a eccezione di quelle modificative della natura dell'assicurato che comporteranno l'applicazione delle norme di cui presente articolo. Nel caso di diminuzione del rischio, la Società è tenuta a ridurre il premio o le rate di premio successive alla comunicazione del Contraente ai sensi dell'art. 1897 del Codice Civile e rinuncia al relativo diritto di

recesso; la diminuzione del premio conseguente ai casi previsti dal presente articolo decorrerà con effetto dall'annualità successiva.

ART. 6 REVISIONE DEL PREZZO

a) Al verificarsi delle ipotesi di variazione del rischio previste all'articolo *DICHIARAZIONI RELATIVE ALLE CIRCOSTANZE DEL RISCHIO – VARIAZIONE DEL RISCHIO*, la Società, decorsi almeno 6 mesi dall'inizio dell'assicurazione, potrà segnalare al Contraente il verificarsi delle ipotesi di modifiche del rischio previste all'articolo *DICHIARAZIONI RELATIVE ALLE CIRCOSTANZE DEL RISCHIO – VARIAZIONE DEL RISCHIO* e richiedere motivatamente, ai sensi dell'art. 60 del D.Lgs. 36/2023, la revisione del premio o delle condizioni contrattuali.

b) Il Contraente, entro 1 mese, a seguito della relativa istruttoria e tenuto conto delle richieste formulate, decide in ordine alle stesse, formulando la propria controproposta di revisione.

In caso di accordo tra le parti, si provvede alla modifica del contratto a decorrere dalla nuova annualità.

In caso di disaccordo, si applica quanto previsto al successivo articolo *RECESSO*.

ART. 7 RECESSO

In caso di mancato accordo ai sensi dell'articolo *REVISIONE DEL PREZZO* tra le parti, la Società può recedere dal contratto di assicurazione. Il recesso decorre dalla scadenza dell'annualità.

La facoltà di recesso si esercita entro 1 mese dalla proposta di cui al punto a) dell'articolo *REVISIONE DEL PREZZO* presentata dalla Società ovvero, nei casi di cui al punto b) del medesimo articolo, entro 1 mese dalla ricezione della controproposta del Contraente.

Qualora alla data di effetto del recesso il Contraente non sia riuscito ad affidare il nuovo contratto di assicurazione, a semplice richiesta di quest'ultimo, la Società s'impegna a prorogare l'assicurazione alle medesime condizioni normative ed economiche in vigore per un periodo massimo di 6 mesi.

Il Contraente contestualmente provvede a corrispondere l'integrazione del premio.

ART. 8 DICHIARAZIONI INESATTE E RETICENZE SENZA DOLO

Nell'ipotesi di cui all'art. 1893, comma 1, del Codice Civile, in assenza di dolo, il diritto di recesso della Società potrà avvenire, fermo restando l'obbligo della dichiarazione da farsi al Contraente nei 3 mesi successivi al giorno in cui la Società ha conosciuto l'inesattezza della dichiarazione o la reticenza, secondo la procedura di cui agli articoli *REVISIONE DEL PREZZO* e *RECESSO* e con decorrenza del termine di cui al punto b) del citato articolo *REVISIONE DEL PREZZO* dalla ricezione della citata dichiarazione.

Qualora si verifichi un sinistro prima che l'inesattezza della dichiarazione o la reticenza sia conosciuta dalla Società, o prima che questa abbia dichiarato di recedere dal contratto, la Società è comunque tenuta, in deroga a quanto previsto dall'art. 1893, comma 2, del Codice Civile, al pagamento dell'indennizzo per l'intero.

ART. 9 RECESSO DAL CONTRATTO IN CASO DI SINISTRO

Dopo ogni Sinistro e fino al trentesimo giorno dal pagamento o rifiuto dell'indennizzo, la Società o il Contraente possono recedere dall'assicurazione con preavviso di 120 (centoventi) giorni. In tal caso la Società, entro 30 (trenta) giorni dalla data d'efficacia del recesso, rimborsa la parte di Premio, al netto dell'imposta governativa, relativa al periodo di rischio non corso, conguagliata con quanto eventualmente dovuto dal Contraente per variazioni intervenute nel corso di validità della Polizza.

La riscossione di premi, o rate di Premio, venuti a scadenza dopo il recesso per Sinistro o qualunque altro atto della Società e/o del Contraente, non potranno essere interpretati come rispettiva rinuncia della Società stessa a valersi della facoltà di recesso. Resta inteso che i predetti premi sono dovuti in pro-rata al periodo residuo di validità della Polizza venutosi a determinare a seguito del recesso.

ART. 10 MODIFICHE DELL'ASSICURAZIONE

Le eventuali modifiche dell'assicurazione devono essere accettate dalle parti e provate per iscritto.

ART. 11 ALTRE ASSICURAZIONI

A parziale deroga dell'art. 1910 del Codice Civile, il Contraente è esonerato dall'obbligo di comunicare alla Società l'esistenza e la successiva stipulazione di altre assicurazioni per lo stesso rischio.

In caso di sinistro, il Contraente dovrà denunciare l'esistenza o stipulazione di altre assicurazioni per lo stesso rischio, comunicando a ciascuno il nominativo degli altri. In caso di sinistro indennizzabile ai sensi del presente contratto, la Società provvederà a liquidare le spese secondo le condizioni tutte della presente polizza fermo il diritto al recupero dagli altri assicuratori di quota parte dell'indennità corrisposta in applicazione del disposto di cui all'art. 1910, comma 4 del Codice Civile.

ART. 12 GESTIONE DEL CONTRATTO – CLAUSOLA BROKER

Il Contraente dichiara di avere affidato la gestione della presente polizza ad Aon S.p.A. con sede legale in Milano, Via Calindri 6 in qualità di Broker, ai sensi del D.Lgs. 209/2005.

Le parti si danno reciprocamente atto che ogni comunicazione inerente all'esecuzione della presente assicurazione avverrà anche per il tramite del Broker incaricato. Pertanto, la Compagnia dà atto che ogni comunicazione fatta dal Contraente e/o assicurato al Broker si intenderà come fatta alla Compagnia stessa e viceversa, come pure ogni comunicazione fatta dal Broker alla Compagnia si intenderà come fatta dal Contraente e/o assicurato stesso. Si precisa che qualora le comunicazioni del Contraente comportassero una modifica contrattuale impegneranno la Compagnia solo dopo il consenso scritto.

Esclusivamente per le comunicazioni di recesso, le parti (Contraente e Compagnia) dovranno inviare direttamente detta comunicazione dall'una all'altra parte, mettendo per conoscenza il Broker incaricato. In caso di contrasto tra le comunicazioni fatte dal Broker e quelle fatte direttamente dal Contraente alla Compagnia, prevarranno queste ultime.

In ragione delle delega all'incasso dei premi conferita dalla Compagnia il pagamento del premio eseguito in buona fede al Broker e alle persone di cui deve rispondere si considera effettuato direttamente alla Compagnia ai sensi dell'art. 118 comma 2 del D. Lgs. 209/2005.

Resta intesa l'efficacia liberatoria anche a termine dell'art. 1901 del Codice Civile del pagamento così effettuato.

Il Broker è tenuto a rispettare, nell'ambito dell'informativa precontrattuale da fornire agli assicurati, quanto previsto dagli artt.120, 120-bis, 120-ter, 120-quater, 120-quinquies e 121, del D. Lgs. 209/2005 e dall'art. 65 del Regolamento IVASS n.40/2018.

Gestione del contratto in presenza di Corrispondente/Coverholder

Con la sottoscrizione del presente contratto di assicurazione si prende atto che il Contraente e/o l'assicurato conferisce mandato di rappresentarlo, ai fini del presente contratto di assicurazione, al Broker indicato nella scheda di polizza e di cui all'articolo precedente, il quale si avvale per il piazzamento del Corrispondente/Coverholder indicato nella *SCHEDA DI POLIZZA*. Pertanto:

- a) ogni comunicazione effettuata al Broker dal Corrispondente/Coverholder si considererà come effettuata all'assicurato o al Contraente;
- b) ogni comunicazione effettuata dal Broker al Corrispondente/Coverholder, si considererà come effettuata dall'assicurato o dal Contraente.

La Società conferisce mandato al Corrispondente/Coverholder di ricevere e trasmettere la corrispondenza relativa al presente contratto di assicurazione. Pertanto:

aa) ogni comunicazione effettuata dal Broker al Corrispondente/Coverholder, si considererà come effettuata alla Società;

bb) ogni comunicazione effettuata dal Corrispondente/Coverholder al Broker, si considererà come effettuata dalla Società.

ART. 13 ONERI FISCALI

Le imposte e tutti gli altri oneri stabiliti per legge, presenti e futuri, relativi al premio e agli atti da esso dipendenti, sono a carico del Contraente anche se il pagamento sia stato anticipato dalla Società.

ART. 14 FORMA DELLE COMUNICAZIONI

Tutte le comunicazioni tra le parti devono essere fatte per iscritto mediante email, lettera raccomandata, PEC (posta elettronica certificata).

ART. 15 FORO COMPETENTE – ELEZIONE DI DOMICILIO

Per le controversie riguardanti l'applicazione e l'esecuzione della presente assicurazione, è competente, a scelta del Contraente, il foro ove ha sede lo stesso oppure l'assicurato, fatto salvo quanto previsto dal D.Lgs. 28/2010.

La Società può eleggere un domicilio diverso dalla propria sede legale per la notifica dei sinistri o degli atti giudiziari.

ART. 16 INTERPRETAZIONE DEL CONTRATTO

In caso di interpretazione dubbia delle clausole del presente contratto di assicurazione, le medesime vanno interpretate nel senso più favorevole al Contraente e all'assicurato.

ART. 17 RINVIO ALLE NORME DI LEGGE

Il presente contratto è regolato dalla legge italiana; laddove in esso siano richiamate norme, disposizioni regolamentari e simili, sono altresì automaticamente richiamate eventuali e successive modifiche e integrazioni. Per quanto non disciplinato dalle presenti condizioni contrattuali, valgono unicamente le norme di legge e regolamentari vigenti, comprese successive modifiche e integrazioni.

ART. 18 TRATTAMENTO DEI DATI

Ai sensi della normativa vigente (Regolamento UE 679/2016 - D.lgs. 196/2003), ciascuna delle parti (Contraente, Società, assicurato, Broker) consente il trattamento dei dati personali rilevabili dalla polizza o che ne derivino, per le finalità strettamente connesse agli adempimenti degli obblighi contrattuali.

ART. 19 COASSICURAZIONE E DELEGA

In caso di coassicurazione l'assicurazione è ripartita per quote tra gli assicuratori indicati nel riparto allegato. In caso di sinistro, la Società delegataria ne gestirà e definirà la liquidazione e le Società coassicuratrici, che si impegnano ad accettare la liquidazione definita dalla Società delegataria, concorreranno nel pagamento in proporzione della quota da esse assicurata. In ogni caso la delegataria si impegna a emettere atto di liquidazione per l'intero importo del sinistro e a rilasciare all'avente diritto quietanza per l'ammontare complessivo dell'indennizzo. Con la sottoscrizione della presente polizza, le coassicuratrici danno mandato alla delegataria a firmare, anche per loro nome e per loro conto, ogni appendice, modifica, integrazione, estensione di garanzia, variazione di massimale, somma assicurata e quant'altro. Pertanto, la firma apposta dalla delegataria rende validi a ogni effetto i successivi documenti anche per le coassicuratrici.

ART. 20 VALIDITÀ TERRITORIALE (FORMULAZIONE LIBERA)

La copertura ai sensi della presente Polizza si applicherà alle Perdite patrimoniali derivanti da qualunque Richiesta di risarcimento o Atto illecito verificatasi ovunque nel mondo. Limitatamente alla Sezione B, Sezione C, ~~Sezione D~~, la copertura ai sensi della presente Polizza si applicherà alle Perdite patrimoniali derivanti da qualunque Richiesta di risarcimento o Atto illecito verificatasi nell'Unione Europea, salvo il caso in cui nella scheda di polizza sia prevista territorialità mondo intero.

Sono inoltre esclusi per tutte le sezioni i seguenti paesi:

La Federazione Russa;

La Repubblica di Bielorussia.

ART. 21 SANZIONI E RESTRIZIONI INTERNAZIONALI (FORMULAZIONE LIBERA)

In nessun caso la Società sarà tenuta a fornire alcuna copertura assicurativa, soddisfare alcuna richiesta di risarcimento, garantire alcun pagamento o indennizzo sulla base della presente assicurazione, qualora detta copertura, pagamento o indennizzo possa esporre la Società (o un suo dipendente o collaboratore) a divieti, sanzioni o restrizioni o possa comportare violazioni di divieti, sanzioni o restrizioni, secondo quanto previsto da Risoluzioni delle Nazioni Unite in materia di embarghi o sanzioni economiche e commerciali, da leggi o regolamenti dell'Unione Europea, dei suoi Stati membri, del Regno Unito o degli Stati Uniti d'America.

SEZIONE DEFINIZIONI

Determinate parole utilizzate nella presente Polizza hanno un significato specifico. Tale significato viene riportato di seguito e si applica quando le parole compaiono in grassetto.

Determinate parole hanno un significato specifico che si applica solo ad una determinata sezione della presente Polizza. Tali definizioni sono elencate all'inizio della relativa sezione come definizioni speciali e si applicano in tale sezione ogni qualvolta le parole definite compaiono in corsivo grassetto.

Amministratore

Qualunque persona fisica che sia:

- a) un Amministratore, un Presidente del Consiglio di Amministrazione, dirigente, membro del comitato esecutivo, membro del comitato direttivo, membro del consiglio di sorveglianza, membro del consiglio di gestione, membro del collegio sindacale o direttore generale passato, presente o futuro eletto o nominato ai sensi di legge
- b) un Amministratore o Dirigente di fatto passato, presente o futuro, o qualunque persona fisica che sia considerato un amministratore "ombra" ("Shadow Director") del Contraente, ai sensi della legislazione rilevante
- c) membro dell'organismo di vigilanza, del Comitato di Controllo Interno Garante del Codice Etico ex D. Lgs. 231/2001 (e successive modifiche), passato, presente o futuro,
- d) Dirigente preposto alla redazione dei documenti contabili e societari ex L.262/2005 e art. 154 bis D.Lgs. 58/1998 (e successive modifiche), passato, presente o futuro
- e) Director" o "Officer" della Società o sia considerato tale ai sensi di qualsiasi legge o regolamento applicabile anche ai sensi del Decreto Legislativo no. 6 del 17 Gennaio 2003 ed ogni sua eventuale modifica od integrazione;

Amministratore di un Ente esterno

Qualunque Amministratore o qualunque Dipendente quando opera o agisce in veste di amministratore di un Ente esterno su Vostra specifica designazione e richiesta.

Amministratore non esecutivo

Qualunque persona fisica che agisca quale amministratore all'inizio del periodo di assicurazione che non sia anche un Dipendente e che non abbia incarichi esecutivi, compresa qualunque persona fisica che inizia ad operare in veste di amministratore del Contraente non esecutivo durante il periodo di vigenza dell'assicurazione.

Assicurato

- a) una Persona assicurata
- b) una Società assicurata

Atto illecito

Qualunque violazione di un dovere, abuso di potere, violazione di un mandato fiduciario, negligenza, errore, dichiarazione erronea, dichiarazione fuorviante, diffamazione, calunnia o atto di denigrazione, Atto illecito relativo al rapporto di lavoro, colposamente commesso o tentato, ovvero asseritamene commesso o tentato, successivamente all'eventuale data di retroattività indicata nella Scheda di Polizza, da:

- a) qualunque Persona assicurata quando agisce per conto del Contraente nel ruolo per la quale è assicurata
- b) qualunque Persona assicurata quando agisce in veste di Amministratore di un ente esterno dietro Vostre specifiche istruzioni o su Vostra richiesta
- c) la Società assicurata ma unicamente in relazione alle sezioni B e C

Atto illecito relativo al rapporto di lavoro

Qualunque effettivo o asserito:

- a) licenziamento, esonero o risoluzione del contratto di lavoro illecito o ingiusto
- b) violazione di qualunque contratto di lavoro, stipulato verbalmente o tacitamente
- c) informazioni ingannevoli relative ai rapporti di lavoro
- d) violazione della legge contro le discriminazioni sul lavoro
- e) molestie illecite sul posto di lavoro comprese le molestie sessuali
- f) illegittima mancata promozione
- g) provvedimento disciplinare illegittimo
- h) illecita privazione di una opportunità di carriera
- i) demansionamento illegittimo
- j) valutazione negligente
- k) violazioni della privacy connesse al rapporto di lavoro
- l) diffamazione, umiliazione, calunnia o denigrazione connessa al rapporto di lavoro
- m) mancata adozione di prassi, procedure e pratiche sul posto di lavoro o in relazione al rapporto di lavoro
- n) atti illegittimi di ritorsione o vessazione di Dipendenti comprese le rappresaglie in violazione delle leggi sull'obbligo di denuncia (whistleblowing)
- o) stress emotivo legato al rapporto di lavoro causato da una delle violazioni elencate in precedenza nella presente definizione

Autorità pubblica

Qualunque organismo di vigilanza, organismo governativo, agenzia governativa od organizzazione professionale o il ramo esecutivo di tale organizzazione a cui sono affidate, in forza di legge o di disposizioni legislative, le indagini sull'attività Vostra, di un Ente esterno o di una Persona assicurata.

Benefit

Qualunque tipo di remunerazione in denaro o il suo equivalente valore in denaro, diversa da stipendi e salari ma compresi, a mero titolo esemplificativo:

- i) gratifiche, fringe benefit, bonus
- ii) incentivi o remunerazione differita
- iii) il valore di qualunque diritto attuale, differito o condizionato a benefit, incentivi o altre remunerazioni il cui valore viene calcolato o in qualunque modo tratto dal valore dei Titoli compresi, a mero titolo esemplificativo, opzioni su azioni, attribuzioni di azioni, azioni riservate o warrant su azioni
- iv) benefit medici o assicurativi e pagamenti dovuti a qualunque persona in relazione a un piano di benefit per i dipendenti, un Piano pensionistico o assicurativo.

Cambio di controllo

Il caso in cui qualunque persona, entità o gruppo:

- a) acquisisca oltre il 50% del capitale sociale della Contraente
- b) acquisisca la maggioranza dei diritti di voto della Contraente
- c) assuma il diritto di nominare o revocare la maggioranza del consiglio di amministrazione od organismo equivalente della Contraente
- d) assuma il controllo della maggioranza dei diritti di voto della Contraente sulla base di un contratto scritto con altri soci
- e) si fonda con la Contraente con modalità tali per cui la Contraente non sia l'entità incorporante
- f) venga nominato quale curatore fallimentare, custode, liquidatore non volontario o amministratore straordinario o ricopra altro simile incarico o funzione della Contraente oppure, la Contraente faccia domanda di ammissione a qualsivoglia procedura concorsuale.

Costi di difesa

Onorari, costi, oneri o spese ragionevoli e necessari sostenuti da un Assicurato con il preventivo consenso scritto dell'assicuratore (consenso che sarà prestato previa verifica di congruità a seguito della presentazione di un preventivo), sostenuti nel corso dell'Indagine, della difesa, della liquidazione, della composizione o dell'appello di qualunque *Richiesta di risarcimento* presentata o intentata contro tale Assicurato.

In nessun caso i Costi di difesa comprendono i Costi di indagine, la remunerazione spettante al Contraente o a una Persona assicurata, il costo del tempo di un Dipendente, i costi diretti o generali di qualunque Società assicurata.

Costi di indagine

Costi o spese ragionevoli e necessari sostenuti da un Assicurato con il consenso scritto della compagnia in relazione all'assistenza in merito ad un'Indagine, quando tale Assicurato è tenuto per legge a partecipare all'Indagine in ragione di una richiesta scritta.

Restando inteso che i **Costi di indagine non comprendono:**

- a) Multe o Sanzioni Civili applicate o imposte in connessione con l'Indagine
- b) la remunerazione dovuta a qualunque Persona assicurata o Dipendente, i costi del loro tempo o i costi diretti o generali del Contraente

Dipendente

Qualunque persona fisica che sia:

- a) legata al Contraente da un contratto di lavoro subordinato o apprendistato
- b) legata al Contraente da un contratto di stage o da un contratto analogo
- c) un lavoratore somministrato da un'agenzia per il lavoro
- d) distaccata presso il Contraente da un altro datore di lavoro e che lavori sotto il controllo diretto del Contraente o supervisione in connessione con il Contraente.

Ente esterno

- a) qualunque associazione senza scopo di lucro
- b) qualunque altra entità diversa da: una Società controllata nella quale il Contraente detenga una quota di capitale sociale compresa tra 1% ed il 50% e diversa da qualsivoglia:
 - i) Istituzione finanziaria
 - ii) altra entità i cui Titoli sono negoziati in un mercato primario o secondario o di altra natura
 - iii) altra entità che aveva un patrimonio netto negativo nella data di entrata in vigore della presente Polizza.

Estradizione

Una richiesta formale, Richiesta di risarcimento, mandato di arresto o altro procedimento avente ad oggetto un procedimento di Estradizione.

Franchigia

L'importo indicato nella presente Polizza, nella scheda o in qualunque allegato rispetto al quale rimane responsabile il Contraente e che verrà dedotto da qualunque somma dovuta ai sensi della presente Polizza dopo che sono stati applicati tutti gli altri termini e condizioni.

Gas serra

Biossido di carbonio (CO₂), metano (CH₄), ossido di azoto (N₂O), idrofluorocarburi (HFCs), perfluorocarburi (PFCs), e esafluoruro di zolfo (SF₆), o qualunque altra emissione o sostanza definita dalla legislazione applicabile come gas serra.

Indagine

Un esame, inchiesta, indagine o altro procedimento ufficiale sugli affari, ordinato o disposto da un'Autorità pubblica.

Inquinamento

- a) La produzione, il trasporto, lo scarico, la dispersione, il rilascio, la fuga, il trattamento, lo stoccaggio o lo smaltimento, effettivo, asserito o minacciato, di Inquinanti
- b) qualunque regolamento, ordine, direttiva o richiesta di analizzare, monitorare, bonificare, rimuovere, contenere, trattare, disintossicare o neutralizzare Inquinanti
- c) qualunque azione intrapresa in previsione o anticipazione di uno di tali regolamenti, ordini, direttive o richieste, o una decisione volontaria di agire in tal senso.

Inquinanti

Qualunque sostanza solida, liquida o gassosa irritante contaminante, compresi fumo, vapore, fuliggine, fumo, acido, alcali, sostanza chimica, fango tossico o qualunque irritante o contaminante termico, radiazione ionizzate o radioattività proveniente da qualunque combustibile e rifiuto nucleare compresi, a mero titolo esemplificativo, i rifiuti o materiali nucleari di cui è previsto o che sono stati riciclati, ricondizionati o bonificati o altra analoga sostanza di qualsivoglia tipo o natura compresi campi elettromagnetici, amianto, prodotti a base di amianto e qualunque rumore.

Istituzione finanziaria

Qualunque banca compresa qualunque banca d'affari o d'investimento, società finanziaria, hedge fund, compagnia di assicurazione o riassicurazione, istituto di credito ipotecario, cassa di risparmio, istituto di credito fondiario, intermediario finanziario, società di investimento mobiliare, banca di credito cooperativo, agente di cambio, fondo di investimento, società di gestione del risparmio, gestore di fondi o qualunque entità costituita principalmente con lo scopo di effettuare negoziazioni su merci, contratti derivati (quali ad es. future) o valute straniere o qualunque altra entità analoga.

Massimale aggregato

L'importo massimo, in aggregato, che la Compagnia sarà tenuta a pagare in relazione a ciascuna sezione della presente Polizza, separatamente. Il massimale si applica oltre e in aggiunta a qualunque Franchigia.

Parte terza

Qualunque entità diversa dall'Assicurato o da un Ente esterno.

Perdita patrimoniale

a) Con riferimento alle Sezioni A e B, danni che il Contraente o un Assicurato è obbligato a pagare in ragione della commissione di un Atto illecito, in forza di una sentenza, di un lodo arbitrale o accordo transattivo

b) Con riferimento alla Sezione C:

l'importo totale che ciascuna Società assicurata sia legalmente obbligata a versare in relazione a ciascuna Richiesta di Risarcimento relativa al rapporto di lavoro, ivi inclusi, a titolo esemplificativo:

i) le somme dovute a titolo di risarcimento danni, in ipotesi diverse da quelle di cui ai punti successivi del presente paragrafo b) e non oggetto di esclusione ai sensi della presente definizione di Perdita Patrimoniale;

ii) l'indennità sostitutiva della reintegrazione nel posto di lavoro di cui all'art. 18, 3° comma, L. 300/70 (Statuto dei Lavoratori) e, per i Dipendenti rientranti nel campo di applicazione del D. Lgs. 4 marzo 2015 n. 23 ("Jobs Act"), l'indennità di cui all'Art. 2 comma 3 del Jobs Act;

iii) gli importi liquidati in sentenza, compresi gli interessi liquidati nell'ambito della stessa o decorrenti dalla data della sentenza sulle somme in essa liquidate, purché non esclusi ai sensi della presente definizione di Perdita Patrimoniale;

iv) gli importi convenuti nell'ambito di accordi di lavoro o di transazioni, che prevedano un pagamento relativamente ad una delle voci di cui al presente paragrafo b); in ogni caso resta inteso che tale importo non potrà eccedere quanto previsto dalla legge o da un provvedimento dell'Autorità Giudiziaria in relazione all'atto illecito commesso;

v) l'indennità commisurata alla retribuzione globale di fatto dal giorno del licenziamento sino a quello della reintegrazione, come dovuta ai sensi dell'art. 18, 2°, 4° e 7° comma, L. 300/70 (Statuto dei Lavoratori) e, per i Dipendenti rientranti nel campo di applicazione del Jobs Act, le indennità di cui all'Art 2 commi 2 e 4 ovvero di cui all'articolo 3 comma 2 del Jobs Act;

vi) le indennità risarcitorie omnicomprensive, di cui all'art. 18, 5°, 6° e 7° comma, L- 300/70 (Statuto dei Lavoratori) e, per i Dipendenti rientranti nel campo di applicazione del Jobs Act, le indennità di cui all'art 3 comma 1 ovvero di cui all'art 4 del Jobs Act

c) Costi di difesa, come previsto all'art. 1917 c.c.

d) Costi di indagine

- e) onorari, costi e spese legali ragionevoli e necessari sostenuti da una Persona assicurata, con il Nostro preventivo consenso scritto, al fine di ottenere consulenza legale o di intentare o difendersi in un procedimento giudiziario, ivi incluso ogni procedimento di appello, o di impugnazione delle decisioni di un'autorità governativa, in merito all'Estradizione di una Persona assicurata, nonché al fine di presentare qualsiasi forma di ricorso, compresi i ricorsi alla Corte Europea dei Diritti dell'Uomo.
- f) Spese in sede cautelare, esecutiva o d'urgenza.
- g) Spese per cauzione: il corrispettivo o premio necessario per ottenere la cauzione, o altro equivalente, per un periodo non superiore a 12 mesi, con riferimento alle sanzioni detentive, o simili, irrogate da un'autorità giudiziaria in sede penale a carico della Persona assicurata, ovvero per ottenere altre cauzioni eventualmente richieste in sede civile, e derivanti da una Richiesta di risarcimento coperta dalle garanzie di cui alla presente Polizza; sono espressamente escluse le spese o gli interessi passivi da sostenersi in relazione a qualsiasi forma di contro-garanzia richiesta ai fini della prestazione o del finanziamento della cauzione, nonché la cauzione medesima o altra garanzia equivalente.
- h) costi pagabili in relazione alle Richieste di risarcimento derivate dei soci ai sensi dell'articolo 2393 bis del Codice Civile italiano.
- i) danni punitivi, esemplari, aggravati o multipli imposti a il Contraente o a una Persona assicurata se e solo nella misura in cui tali danni siano assicurabili ai sensi della legislazione della giurisdizione applicabile più favorevole per il Contraente compresa, a mero titolo esemplificativo, la giurisdizione dove si trova l'Assicurato, dove si trova la Compagnia o dove viene presentata la Richiesta di risarcimento.

Restando in ogni caso inteso che una **Perdita patrimoniale non comprende:**

- 1) tasse, fatto salvo quanto previsto nella Sezione A – Coperture Addizionali – 13. Imposte e remunerazione del Dipendente e contributi sociali.
- 2) remunerazione del Dipendente, fatto salvo quanto previsto nella Sezione A – Coperture Addizionali – 13. Imposte e remunerazione del Dipendente e contributi sociali, nonché i danni risarciti ad un Dipendente nell'ambito della definizione di una Richiesta di risarcimento relativa al rapporto di lavoro
- 3) contributi previdenziali
- 4) multe, ammende e sanzioni
- 5) danni che sono non assicurabili ai sensi delle legislazione applicabile alla presente Polizza
- 6) Benefit
- 7) i costi sostenuti per rispettare qualunque ingiunzione, provvedimento cautelare o altro provvedimento di natura non monetaria o qualunque accordo avente ad oggetto una prestazione di tale natura
- 8) spese sostenute per analizzare, monitorare, bonificare, rimuovere, contenere, trattare, neutralizzare, disintossicare o valutare gli effetti di inquinanti, compresi a titolo esemplificativo gli onorari legali e professionali

- 9) Qualsiasi pagamento per cui la Compagnia abbia legalmente il divieto di effettuare ai sensi della legge del Paese in cui viene emessa la Polizza o della legge o giurisdizione del Paese in cui viene avanzata la richiesta di risarcimento o dovesse essere condotta un'investigazione.

nonché, limitatamente *alla Sezione C* ed in aggiunta a quanto sopra:

- 10) qualsiasi somma dovuta in relazione all'esecuzione del rapporto di lavoro ma non corrisposta dall'Assicurato, inclusi i Benefit
- 11) qualsiasi importo dal cui pagamento l'Assicurato sia stato esonerato per effetto di qualsiasi patto o accordo (anche stipulato in sede sindacale o di conciliazione), o provvedimento giudiziario
- 12) qualsiasi importo dovuto a titolo di preavviso contrattuale o di legge, dovuto esclusivamente in conseguenza dell'omesso riconoscimento da parte dell'Assicurato del periodo di preavviso o della relativa indennità sostitutiva spettanti al Dipendente (salvo quanto previsto all'art.14 paragrafo A punto vii) nella sezione "Definizioni"); le somme dovute a titolo di trattamento di fine rapporto; gli incentivi all' esodo
- 13) qualsiasi contributo previdenziale ed assistenziale
- 14) l'indennità di cui all'art. 8, L. 604/66
- 15) le sanzioni e le oblazioni stabilite dalla legge, ivi incluse le somme dovute dall'Assicurato ai sensi della normativa in materia di responsabilità amministrativa della società per gli Atti illeciti compiuti dai propri dipendenti
- 16) le imposte e le tasse
- 17) i costi necessari per adeguarsi a qualsiasi ingiunzione, misura cautelare, sentenza od altra forma di provvedimento o atto che ordini o obblighi ad una prestazione di carattere non monetario
- 18) costi associati a qualsiasi obbligo di regolarizzare o adattare uffici, costruzioni o impianti e macchinari o di fare gli altri adattamenti o ragionevoli adeguamenti richiesti da, o risultanti da, o necessari per adeguarsi a quanto previsto da qualsiasi normativa nazionale, internazionale od estera in materia di accesso al luogo di lavoro da parte dei disabili
- 19) qualsiasi decisione relativa all'omissione da parte dell'Assicurato di informative a o consultazioni con i rappresentanti dei lavoratori, obbligatoria in base a qualsiasi normativa nazionale, internazionale od estera in materia di trasferimento di società, aziende o rami di azienda, o di licenziamenti collettivi
- 20) qualsiasi responsabilità non assicurabile in base alla legge applicabile alla presente Polizza
- 21) le somme dovute a titolo di retribuzione a seguito di una mancata reintegrazione sul posto di lavoro da parte della Società
- 22) con riferimento ai soli dirigenti, le indennità sostitutive del preavviso previste dalla legge, dal contratto di lavoro e dai contratti collettivi, con un massimo pari a 12 mensilità;

Perdita patrimoniale indennizzabile

Perdita patrimoniale della Persona assicurata che la Società assicurata ha indennizzato o che può, deve o ha diritto di indennizzare o di cui non è vietato l'indennizzo a meno che la Società assicurata non indennizzi o si rifiuti di indennizzare la Persona assicurata a causa della nomina da parte di qualunque autorità competente o di qualunque tribunale di un curatore, Amministratore, liquidatore, Trustee, Amministratore straordinario o simile funzionario incaricato ad assumere il controllo di, supervisionare, gestire o liquidare la Società assicurata.

Persona assicurata

Qualunque persona fisica
che sia:

- a) un Amministratore,
- b) un Amministratore di un Ente esterno,
- c) un Dipendente che ricopra presso il Contraente l'incarico di risk manager o funzione analoga,
- d) un Dipendente che ricopra presso il Contraente l'incarico di responsabile del trattamento dei dati personali, ai sensi del Decreto legislativo 30 giugno 2003, n.196 (Codice Privacy);
- e) un Dipendente che ricopra presso il Contraente l'incarico di responsabile del servizio di prevenzione e protezione ai sensi del Decreto Legislativo 9 aprile 2008, n.81 (Testo Unico per la sicurezza sui luoghi di lavoro);
- f) un Dipendente, tra cui il DPO, che ricopra presso il Contraente l'incarico di responsabile del trattamento dei dati personali, ai sensi della legislazione applicabile inclusi a titolo esemplificativo e non limitativo il GDPR UE 2016/679, UE 2016/680 ed ogni successiva modifica o integrazione
- g) un Dipendente quando agisce in veste di dirigente o di supervisore per conto del Contraente
- h) un Dipendente che non sia un Amministratore, nell'esercizio delle sue funzioni per conto della Società:
 - i) per qualunque Richiesta di risarcimento relativa a Titoli contro tale Dipendente o una Richiesta di risarcimento relativa al rapporto di lavoro
 - ii) per qualunque altra Richiesta di risarcimento contro tale Dipendente ove tale Richiesta di risarcimento viene presentata e perseguita anche contro un Amministratore.
- i) Un Dipendente che ricopra presso il Contraente l'incarico di revisore Contabile interno
- j) Un Legale interno del Contraente che svolge funzioni manageriali e di supervisione.
- k) Un Dipendente quando agisce in veste di legale rappresentante della Società nello svolgimento di funzioni manageriali e di supervisione;
- l) Un Dipendente che svolga la funzione di investor relator nell'esercizio di compiti di supervisione e manageriali;
- m) Un Dipendente che svolga la funzione di segretario del Consiglio di Amministrazione nell'esercizio dei compiti di supervisione e manageriali
- n) Una persona giuridica che opera come amministratore della Società contraente di polizza.

Restando in ogni caso inteso che la nozione di Persona assicurata non comprende qualunque consulente, revisore o liquidatore non volontario, Amministratore straordinario o curatore, commissario.

Piano pensionistico

Il piano, programma o accordo pensionistico sponsorizzato dal Contraente

Proposta

Qualunque informazione, dichiarazione o materiale fornito alla Compagnia dal Contraente

Richiesta di risarcimento

- a) Una richiesta scritta di risarcimento, in forma monetaria o non monetaria, che sia fondata su di un asserito Atto illecito
- b) Un procedimento civile, azione legale o domanda riconvenzionale di risarcimento in forma monetaria o di riparazione in forma non monetaria, avviati tramite la notifica di una citazione, di un ricorso o di un atto simile che sia fondato su un asserito Atto illecito
- c) La notifica dell'inizio di un procedimento penale che sia fondato su un asserito Atto illecito
- d) Un atto formale introduttivo di un procedimento arbitrale che sia fondato su un asserito Atto illecito
- e) Un procedimento amministrativo formale (anche instaurato da un'autorità o di vigilanza) avviato tramite la notifica a il Contraente o a una Persona assicurata di un avviso di accertamento o di un documento analogo nei confronti del Contraente o nei confronti di una Persona assicurata, che sia fondato su un qualsiasi asserito Atto illecito
- f) Un'indagine effettuata sul Contraente quando sia identificato per iscritto da qualunque Autorità pubblica come i soggetti nei cui confronti viene iniziato un procedimento penale o amministrativo (ivi incluso un procedimento di un'autorità di vigilanza)
- g) Un'indagine su una Persona assicurata avente ad oggetto il ruolo per il quale il soggetto è assicurato, quando tale Persona assicurata viene identificata per iscritto da un'Autorità pubblica quale persona nei cui confronti viene intrapreso un procedimento penale o amministrativo (ivi incluso un procedimento di un'autorità di vigilanza).

Resta inteso che in nessun caso la Richiesta di risarcimento comprende alcuna vertenza arbitrale o altro tipo di procedimento intrapreso ai sensi di un contratto collettivo di lavoro o di un accordo sindacale.

Richiesta di risarcimento relativa al rapporto di lavoro

- a) Una Richiesta di risarcimento relativa ad un Atto illecito relativo al rapporto di lavoro, avviata o promossa nei confronti di un Assicurato, da o per conto di qualunque Dipendente o dipendente di un Ente esterno, passato, presente, futuro o da un candidato all'assunzione nei confronti di un Assicurato.
- b) Una Richiesta di risarcimento avviata da qualunque persona fisica che non sia un Dipendente in cui vi sia una accusa di molestie sessuali o discriminazione

Società assicurata

- a) il Contraente
- b) qualunque Società controllata passata, presente o futura

Società controllata

Qualunque entità in cui il Contraente, direttamente o indirettamente:

- a) possediate oltre il 50% dei diritti di voto
- b) nominiate la maggioranza del consiglio di amministrazione
- c) abbiate il diritto di nominare la maggioranza del consiglio di amministrazione subordinatamente a un accordo scritto con gli altri soci.

Società sponsorizzatrice

il Contraente e qualunque Dipendente della Società sponsorizzatrice che agisca con l'autorizzazione del Trustee nell'espletamento di doveri direttamente legati al Piano pensionistico.

Spese in sede cautelare, esecutiva o d'urgenza.

Gli onorari, costi, oneri o spese ragionevoli e necessari sostenuti da una Persona assicurata con il Nostro preventivo consenso scritto, nel quadro di una Richiesta di risarcimento coperta, al fine di predisporre un procedimento o una difesa volta ad opporsi ad un'Autorità pubblica che richieda:

- a) una confisca, esproprio, sospensione o congelamento di diritti di proprietà su beni mobili o immobili di tale Persona assicurata
- b) un gravame sui beni mobili o immobili di tale Persona assicurata
- c) un divieto temporaneo o permanente a carico di tale Persona assicurata di ricoprire la carica o di svolgere le funzioni di Amministratore o altra causa equivalente di qualunque entità
- d) gli arresti domiciliari di tale Persona assicurata o la sua detenzione
- e) l'espulsione di tale Persona assicurata a seguito della revoca di un permesso di soggiorno altrimenti corretto, valido e in vigore per ragioni diverse dalla condanna penale di tale Persona assicurata.

Titoli

Qualunque obbligazione, obbligazione convertibile, titolo, azione, titolo azionario o titolo rappresentativo di debito, ivi incluso qualunque certificato di deposito, warrant o altro diritto di sottoscrivere o di acquistare, o altro diritto in qualunque dei precedenti titoli rappresentativi di somme di denaro o beni.

Trustee

Qualunque:

- a) Amministratore o Dipendente passato, presente o futuro della Società sponsorizzatrice debitamente nominato quale trustee del Piano pensionistico in conformità alle disposizioni del Piano pensionistico o per Ordine del Tribunale
- b) Società controllata costituita al solo scopo di amministrare un Piano pensionistico o di agire quale Trustee di un Piano pensionistico.

SEZIONE A (sempre operante) RESPONSABILITA' DEGLI AMMINISTRATORI

Definizioni speciali

Costi precedenti la Richiesta di risarcimento

Si intendono gli onorari, costi, oneri o spese ragionevoli e necessari sostenuti da una Persona assicurata per ingaggiare consulenti diversi dal Contraente o da qualunque Ente esterno:

- a) per ricevere consulenza legale direttamente collegata a un Evento precedente la Richiesta di risarcimento
- b) per preparare una memoria e qualunque memoria integrativa richiesta da un'Autorità pubblica nell'ambito di un Evento precedente la richiesta di risarcimento

restando in ogni caso inteso che i costi precedenti la *Richiesta di risarcimento non comprendono una Perdita patrimoniale indennizzabile.*

I Costi precedenti la Richiesta di risarcimento dovranno essere sostenuti con il nostro preventivo consenso, che non negheremo o ritarderemo irragionevolmente e sono prestati con un sottolimito del 10% del Massimale fornito dalla Sezione A.

Evento precedente la richiesta di risarcimento

Si intende, in relazione a una Persona assicurata, qualora interessata in ragione del ruolo per il quale è assicurata:

- a) Un'irruzione o una visita in loco presso il Contraente o qualunque Ente esterno da parte di un'Autorità pubblica che comporti la produzione, analisi, copia o confisca di documenti o l'interrogatorio di tale Persona assicurata
- b) Qualunque notifica formale scritta da parte di un'Autorità pubblica al contraente all'Ente esterno o a tale Persona assicurata di una asserita violazione rilevante degli obblighi legali o di vigilanza di tale Persona assicurata
- c) La ricezione da parte di tale Persona assicurata di un atto formale di un'Autorità pubblica che obblighi legalmente tale Persona assicurata a presentare documenti a, o a rispondere a domande di, o a partecipare ad interrogatori di tale Autorità pubblica direttamente in conseguenza di una auto-denuncia.

Restando in ogni caso inteso che

- a) tale irruzione, visita, notifica e ricezione di atto formale devono avvenire o verificarsi per la prima volta nel corso del periodo di assicurazione. Un Evento precedente la Richiesta di Risarcimento verrà considerato essere avvenuto per la prima volta nei confronti del Contraente o nei confronti di una Persona assicurata quando tale irruzione, visita, notifica o ricezione di avviso è accaduto per la prima volta.

- b)** un evento precedente la Richiesta di risarcimento non comprende indagini, udienze, esami o inchieste svolte a livello di industria o di settore, o qualunque revisione, esame, ispezione o analisi di vigilanza ordinaria o periodico.

Auto-denuncia

Un denuncia o una notifica scritta a un'Autorità pubblica da parte Vostra, di un Ente esterno o di una Persona assicurata, effettuata ai sensi di un obbligo legale di informare tale Autorità pubblica su questioni che danno origine ad una problematica di vigilanza effettiva o potenziale; ciò ove la mancata notifica di tale rapporto o il ritardo nell'inviare tale denuncia può essa stessa dare origine a conseguenze sanzionatorie a carico del Contraente o di una Persona assicurata da parte di tale Autorità pubblica.

COPERTURE DELLA SEZIONE A

Oggetto della copertura

Le seguenti coperture assicurative sono previste per:

- (i)** i Costi di indagine relativi ad Indagini avviate per la prima volta nel Periodo di assicurazione e notificate a La Compagnia così come richiesto dalla presente Polizza;
- (ii)** le Richieste di risarcimento presentate per la prima volta contro il Contraente o una Persona assicurata nel corso del periodo di assicurazione e notificate a La Compagnia così come richiesto dalla presente Polizza.

Garanzia per le persone assicurate

La Compagnia ci impegniamo a tenere indenne qualunque Persona assicurata da:

a) la Perdita patrimoniale originata da qualunque Richiesta di risarcimento presentata contro tale Persona assicurata, salvo e nella misura in cui la Persona assicurata sia indennizzata dalla Società assicurata

e

b) i relativi Costi precedenti la richiesta di risarcimento.

Garanzia di rimborso per la società

La Compagnia ci impegniamo a tenere indenne ciascuna Società assicurata dalla Perdita patrimoniale che derivi da una Richiesta di risarcimento presentata contro una Persona assicurata, ma solo nella misura in cui tale Società assicurata abbia tenuto indenne o manlevato la Persona assicurata.

SEZIONE COPERTURA ADDIZIONALE ED ESTENSIONI APPLICABILI ALLA SEZIONE A

1. **Acquisizione automatica**

In ragione della presente estensione, la Compagnia ci impegniamo a tenere indenne della Perdita patrimoniale sofferta ciascuna Persona assicurata di una Società controllata che sia stata costituita o acquistata dopo la data di entrata in vigore della presente Polizza; quanto sopra a condizione che la Società controllata di nuova costituzione o acquisizione:

- a) non abbia Titoli negoziati in un mercato
- b)** non sia una Istituzione finanziaria
- c)** non abbiano attivi che superino il 40% degli attivi totali così come riportato nell' ultimo bilancio pubblicato.

2. **Periodo di osservazione bilaterale**

Nel caso in cui la Compagnia non rinnovi o la Contraente non rinnovi o sostituisca le coperture di cui alla presente sezione, la contraente avrà diritto di prorogare il periodo di assicurazione:

- a) automaticamente per 90 giorni senza alcun premio aggiuntivo
- b)** per 12 mesi subordinatamente al pagamento di un premio aggiuntivo pari al 35% dell'ultimo premio annuale indicato nella scheda nella relativa sezione A, per 24 mesi, subordinatamente al pagamento di un premio aggiuntivo pari al 50% dell'ultimo premio annuale indicato nella scheda nella relativa sezione A, per 36 mesi, subordinatamente al pagamento di un premio aggiuntivo pari al 75% dell'ultimo premio annuale indicato nella scheda nella relativa sezione A, per 48 mesi, subordinatamente al pagamento di un premio aggiuntivo pari al 100% dell'ultimo premio annuale indicato nella scheda nella relativa sezione A, per 60 mesi, subordinatamente al pagamento di un premio aggiuntivo pari al 125% dell'ultimo premio annuale indicato nella scheda nella relativa sezione A, o per 72 mesi, subordinatamente al pagamento di un premio aggiuntivo pari al 150% dell'ultimo premio annuale indicato nella scheda nella relativa sezione A; o per 84 mesi, subordinatamente al pagamento di un premio aggiuntivo pari al 175% dell'ultimo premio annuale indicato nella scheda nella relativa sezione A;

in tutti i predetti casi, la copertura opererà solo in relazione a qualunque Atto illecito commesso prima della data di efficacia del mancato rinnovo.

Restando inteso che:

- i)** La Contraente dovrà inviare comunicazione scritta dell'intenzione di acquistare il periodo di osservazione entro 30 giorni dalla data di efficacia del mancato rinnovo della presente sezione e di pagare il relativo premio immediatamente dopo aver scelto la presente estensione
- ii)** in caso di Cambio di controllo, per motivi diversi dal punto F di cui alla definizione di Cambio di Controllo, il periodo di osservazione sarà disponibile nei termini di cui alla presente estensione al punto 2.b).

In caso di Cambio di Controllo per le fattispecie di cui al punto F) della definizione di Cambio di Controllo, sarà disponibile un solo periodo di osservazione di 72 mesi ad un premio pari al 7X100 del massimale di polizza, fermo il premio minimo pari a € 20.000,00= imponibili.

iii) Per i soli casi elencati al punto (ii) la Contraente avrà diritto ad attivare il periodo di osservazione bilaterale per iscritto entro 21 giorni dalla precedente tra la richiesta di ammissione o l'apertura della procedura. Tale estensione non sarà disponibile qualora vi sia una notifica di una richiesta di risarcimento o circostanza durante il periodo di assicurazione.

3. Indagini sulla società

La Compagnia si impegna a tenere indenne ciascuna Persona assicurata dai Costi di indagine derivanti da o conseguenti ad un'indagine riguardante i Vostri affari avviata o intentata da un'Autorità pubblica, sostenuti ad iniziare dal momento in cui la Persona assicurata è legalmente tenuta a partecipare, compreso il caso in cui sia presentata una qualunque richiesta o domanda formale o ufficiale di un'Autorità pubblica:

- a) di intervistare o raccogliere la testimonianza di una Persona assicurata
- b) di presentare documenti di una Persona assicurata in relazione a tale Indagine.

Un'indagine verrà considerata essere avviata per la prima volta quando viene richiesto per la prima volta per iscritto alla Persona assicurata di partecipare a tale Indagine.

4. Costi relativi alle richieste di risarcimento (derivate) proposte dai soci in nome e per conto della società Se a una Società assicurata viene ordinato da un tribunale di pagare i costi sostenuti dai soci in relazione ad un'azione di responsabilità proposta in nome e per conto della società contro la Persona assicurata (derivative action, in Italia ad esempio esperita ai sensi dell'art. 2393 bis comma 5 del Codice Civile italiano), la Compagnia paga tali costi sempre a condizione che tale azione costituisca una Richiesta di risarcimento altrimenti coperta ai sensi della presente Polizza.

5. Costi di emergenza

Se la Compagnia ritiene che il consenso scritto non può essere ragionevolmente ottenuto prima che siano sostenuti Costi di difesa relativi a qualunque Richiesta di risarcimento coperta, la Compagnia si impegna ad approvare retroattivamente tali Costi di difesa.

In tal caso, la responsabilità della Compagnia non sarà superiore in aggregato al 30% del Massimale applicabile nel periodo di assicurazione e questo limite farà parte e non sarà aggiuntivo al Massimale indicato nella scheda di assicurazione.

6. Richiesta di risarcimento per cattiva gestione ambientale

La Compagnia si impegna a tenere indenne ciascuna Persona assicurata e Società assicurata dalla Perdita patrimoniale derivante da qualunque Richiesta di risarcimento presentata contro tale Persona Assicurata basata su, derivante da o attribuibile a scarico, rilascio, fuga, fuoriuscita, migrazione o smaltimento, effettivi, asseriti o minacciati, di Inquinanti o Gas serra in o su beni mobili o immobili, acque o nell'atmosfera.

7. Curatore o esecutore testamentario, eredi o rappresentante legale

La Compagnia paga a beneficio di qualunque curatore o esecutore testamentario, erede o rappresentante legale di qualunque Persona assicurata la Perdita patrimoniale che deriva da o è

conseguente a qualunque Richiesta di risarcimento derivante da un Atto illecito di tale Persona assicurata commesso prima del decesso, dell'incapacità, dell'insolvenza o del fallimento della Persona assicurata a condizione che tale curatore o esecutore testamentario, erede o rappresentante legale osservi e sia soggetto ai termini e condizioni della presente Polizza nella misura in cui sono applicabili.

8. Beni coniugali

La Compagnia paga la Perdita patrimoniale derivante da o conseguente a qualunque Richiesta di risarcimento presentata la prima volta contro il coniuge [, l'unito civilmente] o il convivente di fatto di qualunque Persona assicurata nel corso del periodo assicurativo, derivante unicamente dalla condizione di coniuge[di unito civilmente] o di convivente di fatto di qualunque Persona assicurata.

Conseguentemente:

- (i)** la copertura prevista dalla presente estensione è limitata alla Perdita patrimoniale derivante dalle azioni o dai procedimenti di esecuzione promossi nei confronti di una Persona assicurata e derivante da una Richiesta di risarcimento coperta ai sensi della presente sezione, ove tale esecuzione abbia ad oggetto in comunione tra la Persona assicurata ed il suo coniuge [unito civilmente] o convivente di fatto; e
- (ii)** la presente clausola non copre alcuna Richiesta di risarcimento derivante da qualunque Atto illecito del coniuge o del convivente di fatto.

9. Amministratore non esecutivo

La Compagnia paga la Perdita patrimoniale di ogni e qualsivoglia Amministratore non esecutivo quando la predetta Perdita patrimoniale non sia indennizzata da:

- a) il Massimale applicabile alla presente sezione; e
- b) tutte le altre assicurazioni per Responsabilità degli Amministratori e dei Funzionari applicabili, indipendentemente dal fatto che siano stipulate in eccesso rispetto al Massimale della presente sezione o meno; e
- c) tutti gli altri indennizzi a disposizione di qualunque Amministratore non esecutivo.

La presente estensione opera esclusivamente in eccesso ovvero a "secondo rischio" e non potrà essere invocata fino a quando non siano stati esauriti i massimali e gli indennizzi di cui sopra. La Nostra responsabilità per tutti gli Amministratori non esecutivi non sarà superiore al 20% del Massimale della Sezione A con un minimo di € 500.000 e massimo di € 1.000.000 per periodo di assicurazione e tale massimale sarà in aggiunta al Massimale indicato nella scheda di assicurazione.

10. Amministratore di un Ente esterno

La Compagnia si impegna a tenere indenne l'Amministratore di un Ente esterno dalla Perdita patrimoniale subita dallo stesso in relazione a qualunque Richiesta di risarcimento presentata contro tale Amministratore di un Ente esterno e i Costi precedenti la Richiesta di risarcimento, ma solo in eccesso a qualunque indennizzo offerto da un Ente esterno ed in eccesso alla copertura fornita da qualunque assicurazione per Responsabilità Amministratori e Funzionari prestata ad un Ente esterno o ai suoi amministratori o funzionari

11. Costi per il ripristino della reputazione

La Compagnia si impegna a tenere indenne ciascuna Persona assicurata dagli onorari e dalle spese ragionevolmente dovuti a professionisti terzi esperti in pubbliche relazioni, sostenuti da tale Persona assicurata con il preventivo consenso scritto della compagnia al fine di mitigare i danni alla propria reputazione determinati da una Richiesta di risarcimento coperta, così come oggettivamente risultanti da notizie di stampa o dati di terzi pubblicamente disponibili; ciò sempre a condizione che tale Richiesta di risarcimento sia presentata per la prima volta contro una Persona assicurata nel corso del periodo di assicurazione e notificata alla Compagnia in conformità a quanto previsto in merito alla notifica di una Richiesta di risarcimento ai sensi della presente Polizza.

La responsabilità della Compagnia non sarà superiore in aggregato ad € 750.000 per periodo di assicurazione e tale Massimale farà parte e non sarà aggiuntivo rispetto al Massimale indicato nella scheda di assicurazione.

12. Amministratori e funzionari cessati

Se la presente Polizza non viene rinnovata o sostituita o se tale rinnovo o sostituzione non fornisce specificamente copertura per tali Amministratori, la Compagnia fornisce un periodo di osservazione illimitato nei confronti di qualunque Amministratore che abbia rassegnato le dimissioni o sia andato in pensione quale Amministratore nel corso:

- a) del periodo di assicurazione della presente Polizza
- b) del periodo di assicurazione di *qualunque altra polizza* di assicurazione di amministratori e funzionari stipulata dal Contraente con la Compagnia di cui la presente Polizza sia un rinnovo continuativo.

La presente copertura non si applica ad una Perdita patrimoniale relativa a qualunque Amministratore che sia stato revocato o licenziato durante il periodo di assicurazione o a seguito di un Cambio di controllo.

13. Imposte e remunerazione del dipendente e contributi sociali

La Compagnia si impegna a tenere indenni gli Amministratori di tutte le Perdite patrimoniali relative a:

- a) imposte sulle società dovute dal Contraente; e
- b) remunerazioni dei Dipendenti diverse da qualunque bonus, dovute dal Contraente
- c) Contributi sociali obbligatori nella misura in cui:
 - i) è stabilito per legge che gli Amministratori sono personalmente responsabili di tali imposte e remunerazione;
e
 - ii) non è una Perdita patrimoniale indennizzabile; e
 - iii) il Contraente è insolvente; e
 - iv) tali imposte e remunerazioni non sono dovute in conseguenza di atti intenzionali, criminali o dolosi che costituiscono una violazione di qualunque dovere legale o contrattuale che disciplina il pagamento di tale imposta o remunerazione da parte di tale Amministratore.

La responsabilità della Compagnia non sarà superiore in aggregato al 10% del Massimale aggregato per periodo di assicurazione e tale Massimale farà parte e non sarà aggiuntivo rispetto al Massimale indicato nella scheda di assicurazione.

14. Gestione della Crisi con Autorità di Vigilanza

La Compagnia si obbliga a tenere indenne la Persona assicurata, previa verifica di congruità, dalle spese di gestione della crisi con l'Autorità di Vigilanza ma soltanto a fronte di un evento critico nei rapporti con l'Autorità di Vigilanza che non rientri nella definizione di richiesta di risarcimento.

Per evento critico nei rapporti con l'Autorità di Vigilanza si intende:

- (i) un'ispezione, anche a sorpresa, presso gli uffici della Società assicurata avviata durante il Periodo di validità della polizza da un'autorità di vigilanza (quali Consob o Banca d'Italia) che comporti la produzione, la copia, l'esame o la confisca di documenti o l'audizione di Persone assicurate;
- (ii) la pubblica notizia di quanto sopra;
- (iii) il ricevimento da parte dell'Assicurato, durante il Periodo di validità della polizza di una formale richiesta da parte di un'autorità di vigilanza che comporti l'obbligo per l'Assicurato di produrre documenti, di rispondere a domande o di partecipare ad una audizione presso tale autorità di vigilanza.

La responsabilità della Compagnia non sarà superiore in aggregato ad € 600.000 per periodo di assicurazione e tale Massimale farà parte e non sarà aggiuntivo rispetto al Massimale indicato nella scheda di assicurazione.

15. Presenza in udienza

La Compagnia corrisponde alla Persona assicurata gli indennizzi giornalieri di cui sotto per ciascun giorno in cui è necessaria la presenza in udienza giudiziale cui la Persona Assicurata deve obbligatoriamente partecipare presso una Corte da parte di tale Persona assicurata in connessione con ogni richiesta di risarcimento assicurata:

- (i) per ogni amministratore o dirigente, amministratore di un ente esterno, o qualsivoglia dipendente, di un ente assicurato che svolga funzioni direttive o di supervisione: € 300,00
- (ii) per qualsiasi altra persona assicurata non indicata nel precedente punto (i): € 150,00

La responsabilità della Compagnia non sarà superiore in aggregato ad € 250.000 per periodo di assicurazione e tale Massimale farà parte e non sarà aggiuntivo rispetto al Massimale indicato nella scheda di assicurazione.

16. Reintegro del massimale

Nel caso in cui il Massimale aggregato sia stato esaurito da uno o più sinistri precedenti non collegati tra loro, la Compagnia ha la facoltà di concedere il reintegro del massimale a favore di ciascun Amministratore a condizione che: (i) il danno non sia rimborsato dal Contraente ; e (ii) il Contraente non abbia pagato il premio aggiuntivo indicato nella scheda di quotazione; ma la nostra esposizione non sarà superiore in aggregato al 50% del Massimale della *Sezione A con un minimo di Eur 500.000,00 e massimo di € 1.000.000* per periodo di assicurazione, e tale sottolimito non sarà aggiuntivo rispetto al Massimale indicato nella scheda di assicurazione.

17. Spese personali

Nel caso in cui durante il periodo di assicurazione venisse emesso nei confronti della Persona Assicurata un Provvedimento giudiziale restrittivo a seguito ed in conseguenza di una Richiesta di risarcimento, l'Assicuratore, nella misura in cui ciò sia consentito dalla legge e sino alla concorrenza del sottolimito di EUR 500.000,00 (da intendersi come compreso nel Massimale aggregato e non in aggiunta ad esso), si obbliga a tenere indenne la Persona Assicurata delle spese di seguito elencate a carico della Persona Assicurata ovvero, a scelta dell'Assicuratore, in considerazione delle circostanze del caso e sempre che ciò sia consentito in base alle legge applicabile, al pagamento delle suddette spese direttamente ai terzi fornitori di servizi a favore di una Persona Assicurata:

- a) spese scolastiche per i minori a carico;
- b) rate mensili di mutuo o locazione per la prima casa;
- c) costi per utenze, ivi inclusi ma non limitatamente a acqua, gas, elettricità, telefono e servizi internet, ovvero
- d) premi per polizze assicurative personali, ivi incluse polizze proprietà, vita e sanitarie sottoscritte dalla Persona Assicurata nel proprio interesse;

a condizione che:

- a) tali spese siano a carico della Persona Assicurata perché derivanti da contratti stipulati dalla Persona assicurata prima di un Provvedimento giudiziale restrittivo e la Persona Assicurata sia in grado di dimostrarne per iscritto, su nostra richiesta, la data di sottoscrizione;
- b) tali costi e spese eccedono qualsiasi indennità personale concessa in relazione al Provvedimento giudiziale restrittivo; e
- c) le spese risultino dovute durante il periodo decorrente dal trentesimo giorno successivo alla data del Provvedimento giudiziale restrittivo e fino a quando la Persona assicurata ne abbia ottenuto la revoca, ma in nessun caso per periodi superiori a 12 mesi.

L'Assicuratore si impegna al pagamento delle Spese Personali ai sensi del presente articolo solo se e nella misura in cui la Persona Assicurata abbia trasmesso all'Assicuratore tempestivamente e comunque non oltre 30 giorni dalla notifica il Provvedimento giudiziale restrittivo, e ci abbia fornito tutti i dati necessari per il pagamento e/o le ulteriori informazioni che potrebbero essere richiesti a tal fine. La Persona Assicurata si impegna a comunicare all'Assicuratore l'esistenza o il sopravvenire, nei contratti stipulati con i terzi fornitori, di eventuali preclusioni, divieti o limitazioni di sorta alla possibilità di pagamento delle spese a carico della Persona Assicurata da parte di terzi.

Costi di mitigazione

Sino alla concorrenza del sottolimito del 10% del Massimale aggregato, l'Assicuratore pagherà i Costi di Mitigazione sostenuti da una Persona Assicurata, con il preventivo consenso scritto all'Assicuratore, per mitigare/evitare il rischio di una Richiesta di Risarcimento o potenziale rischio che venga presentata una Richiesta di Risarcimento nei confronti di una Persona Assicurata a seguito della scoperta da parte di quest'ultimo di un Atto illecito, a condizione che:

- a) sia stata all'Assicuratore presentata notifica in merito alle circostanze rilevanti, in conformità alla Sezione Condizioni Generali; e
- b) se le circostanze notificate in conformità al precedente punto a) dessero origine a una Richiesta di Risarcimento, tale Richiesta di Risarcimento porterebbe a una responsabilità civile manageriale, non esclusa dalla presente polizza, della Persona Assicurata verso il potenziale attore colpito da tale Atto illecito.

La responsabilità dell'Assicuratore ai sensi della presente estensione non sarà superiore alla responsabilità che sarebbe esistita ai sensi della presente polizza se la Richiesta di Risarcimento fosse stata presentata nei confronti della Persona Assicurata dal potenziale attore.

Tale Sottolimito è compreso nel Massimale aggregato e non in aggiunta ad esso.

Costi di Mitigazione significa i ragionevoli e necessari:

(i) onorari, costi e spese di professionisti debitamente qualificati, nominati con il preventivo consenso scritto dell'Assicuratore;

(ii) pagamenti effettuati direttamente a favore di potenziali attori con il preventivo consenso scritto dell'Assicuratore;

al fine di ridurre la responsabilità civile di una Persona Assicurata in relazione a una circostanza notificata, o al fine di minimizzare il rischio che venga presentata contro una Persona Assicurata una Richiesta di Risarcimento coperta o una Richiesta di Risarcimento potenzialmente coperta.

In nessun caso i Costi di Mitigazione comprendono:

(iii) responsabilità non altrimenti coperta ai sensi della presente polizza;

(iv) remunerazione di qualunque Persona Assicurata, costi del suo tempo o costi generali di qualunque Società;

(v) qualunque pagamento a favore di terzi che possano potenzialmente avanzare pretese di risarcimento,

al fine di ridurre la responsabilità civile senza il consenso dell'Assicuratore;

(vi) pagamenti che traggano origine da o fondamento in o siano attribuibili ad un'indagine sulla Persona Assicurata o ad un'indagine precedente ad una Richiesta di Risarcimento.

Estensione Evento Cyber

L'Assicuratore sarà tenuto al pagamento della Perdita Patrimoniale sopportata in conseguenza di una Richiesta di Risarcimento per qualsiasi Atto illecito relativo a un Evento Cyber fino a un massimo pari, in aggregato, a Eur 50.000,00; nel caso in cui il Massimale aggregato di Polizza per la Sezione A (Responsabilità degli Amministratori) sia superiore a Eur 5 mln, tale massimo in aggregato viene elevato a Eur 75.000,00. Tale Sottolimito è compreso nel Massimale aggregato e non in aggiunta ad esso. Restano comunque ferme le esclusioni previste in polizza, che si intendono prevalenti rispetto alla presente estensione.

Per Evento Cyber si intende un Evento Security o un Evento Privacy.

Per Evento Security si intende:

(i) qualsiasi accesso non autorizzato e/o introduzione di malware o software dannoso nel sistema informatico dell'azienda da cui derivi:

- un'effettiva interruzione, sospensione, guasto, degrado o ritardo di performance del sistema informatico dell'azienda; oppure

- il furto, alterazione, modifica, corruzione o distruzione di informazioni aziendali non pubbliche oggetto di custodia o di controllo da parte di qualsiasi Persona Assicurata.

(ii) atti di trasferimento di beni e/o valori effettuati in buona fede da un qualsiasi soggetto che abbia fatto affidamento su istruzioni di trasferimento presumibilmente fornite dal un Assicurato, da un Dipendente o da un terzo, laddove risulti che tali istruzioni di trasferimento siano state invece fraudolentemente fornite da un impostore senza che l'Assicurato, il Dipendente o il terzo in questione ne fosse a conoscenza o avesse dato il proprio consenso.

Per Evento Privacy si intende qualsiasi evento, reale o presunto:

1) di divulgazione non autorizzata, perdita o furto di (i) informazioni personali sottoposte al controllo o alla custodia di qualsiasi Persona Assicurata; o (ii) informazioni aziendali non pubbliche oggetto di custodia o di controllo da parte di qualsiasi Persona Assicurata;

2) di violazione di qualsiasi regolamento sulla privacy; o

3) di raccolta non autorizzata o indebita di informazioni personali.

ESCLUSIONI APPLICABILI ALLA SEZIONE A

La presente sezione non copre le Perdite patrimoniali:

1. Lesioni personali e danni a beni relative a qualunque Richiesta di risarcimento per:

- a) lesioni personali, malessere, malattia o decesso di qualunque persona e qualunque danno derivante direttamente dagli stessi
- b) qualunque danno a o distruzione di qualunque bene materiale compresa la perdita di utilità dello stesso e qualunque danno conseguente derivante direttamente dallo stesso evento, purché diverso da perdita, danno o distruzione di documenti o registrazioni contabili.

Restando sempre inteso che la presente esclusione non si applica a:

- i) Costi di difesa inclusi quelli sostenuti in relazione a Richieste di risarcimento per omicidio colposo preterintenzionale;
- ii) sofferenza mentale o stress emotivo sofferto in relazione a una Richiesta di risarcimento relativa al rapporto di lavoro;

2. Condotte dolose derivanti da, basate su, attribuibili a o conseguenza di:

- a) il fatto che qualunque Assicurato abbia conseguito qualunque profitto o vantaggio a cui non aveva o non ha legalmente diritto
- b) qualunque atto od omissione volontariamente disonesto o intenzionalmente fraudolento di qualunque Persona assicurata;

nel caso in cui a) o b) sia determinato o stabilito tramite:

- i) una confessione scritta di tale Assicurato
- ii) una sentenza o una diversa decisione definitiva non appellabile contro tale Assicurato.

Fino all'accertamento definitivo relativo alla commissione dei predetti atti illeciti o illegittimi, la Compagnia tiene indenne l'Assicurato dalle spese legali, salvo rivalsa. Tale esclusione non opera per qualsiasi altro Assicurato al quale non possa essere direttamente imputata alcuna condotta dolosa.

3. Circostanze precedenti e richieste di risarcimento

relative a qualunque Richiesta di risarcimento:

- a) derivante da o conseguenza di qualunque circostanza, fatto, questione o avvenimento che possa dare origine a qualunque Richiesta di risarcimento, che sia stato denunciato ai sensi di qualunque altra Polizza di assicurazione prima dell'entrata in vigore della presente Polizza, o che è stato comunicato nella Vostra più recente Proposta sottoposta alla Compagnia; o che
- (b) si fondi o sia derivante dai fatti identici o simili
- (c) o che abbia un nesso causale con i medesimi fatti dedotti in qualunque Richiesta di risarcimento presentata contro il Contraente o una Persona assicurata prima dell'entrata in vigore della presente Polizza.

4. Trustee

relative a qualunque Richiesta di risarcimento derivante da o conseguenti ad una violazione degli obblighi imposti da qualunque legge, regolamento o consuetudine avente forza di legge commessa nell'agire in veste di Trustee di qualunque Piano pensionistico, fondo previdenziale, piano di condivisione degli utili o altro piano di Benefit per i dipendenti.

5. 5. Esclusione responsabilità amministrativa e contabile

Ai sensi della presente polizza l'Assicuratore non sarà tenuto ad effettuare alcun pagamento in relazione a qualsiasi Richiesta di Risarcimento presentata nei confronti di qualsiasi Amministratore ai sensi e per gli effetti dell'art. 3, comma 59 della Legge 24 Dicembre 2007, n. 244 (Legge Finanziaria 2008), conseguente dei compiti istituzionali connessi con la carica di Amministratore della Società assicurata o Liquidatore di una Società assicurata posta in liquidazione volontaria e riguardante la responsabilità amministrativa per danni cagionati allo Stato o ad Enti Pubblici e la responsabilità contabile nell'ipotesi di sussistenza e accertamento di colpa grave.

6. Richieste di risarcimento U.S.A.

Ai sensi della presente Polizza L'Assicuratore non sarà tenuto ad effettuare alcun pagamento in relazione a qualsiasi Richiesta di risarcimento presentata nei confronti di qualsiasi Assicurato derivante da, fondata su, riconducibile o conseguente a:

Richiesta di risarcimento in U.S.A. presentata da, nell'interesse di o su iniziativa della Società assicurata o di qualsiasi Amministratore; tuttavia, la presente esclusione non si applica a:

a) Richieste di risarcimento promosse o continuate da un liquidatore, un curatore fallimentare, un commissario straordinario (o altro soggetto con equivalenti funzioni) per conto della Società assicurata senza la sollecitazione, l'assistenza o la partecipazione attiva di qualsiasi Amministratore; o

b) Derivative actions (o analoghe azioni di responsabilità) promosse in nome e per conto della Società assicurata da uno o più soggetti che non siano Amministratori e che abbiano presentato la Richiesta di risarcimento senza la sollecitazione, l'assistenza o la partecipazione attiva di qualsiasi Amministratore; o

c) Richieste di risarcimento relative a controversie di lavoro presentate da una Persona assicurata; o

d) di risarcimento presentate da o su iniziativa di qualsiasi Persona assicurata laddove tale Richiesta di risarcimento derivi da una Richiesta di risarcimento coperta dalla presente Polizza e presentata da un terzo limitatamente alla ipotesi in cui tale terzo avrebbe potuto presentare la propria Richiesta di risarcimento direttamente contro una Persona assicurata non nominata nella Richiesta di risarcimento indipendente (compresa qualsiasi domanda riconvenzionale, di garanzia, rivalsa e/o manleva);

e) Richiesta di risarcimento presentata da una Persona assicurata della Società assicurata che sia cessata dalla carica;

f) i Costi di difesa sostenute da una Persona assicurata.

7 Esclusione riciclaggio di denaro e corruzione

Nel caso in cui la Contraente sia un Consorzio, una Cooperativa o una società a Partecipazione Pubblica,

l'Assicuratore non sarà tenuto ad effettuare alcun pagamento in relazione a qualsiasi:

- 1) Perdita patrimoniale derivante da una Richiesta di risarcimento o
- 2) Costo per indagini

derivante da, basato su, riconducibile o conseguente, direttamente o indirettamente, a riciclaggio di denaro corruzione, appropriazione indebita, frode, truffa, reati nella gestione di fondi pubblici e/o a qualsiasi atto (o presunto atto) che sia in contrasto e/o costituisca un reato in relazione a qualsiasi normativa relativa alle fattispecie sopra menzionate (o qualsiasi disposizione e/o norma o regolamento emanato da un organo di regolamentazione o authority).

Fino all'accertamento definitivo relativo alla commissione dei predetti atti illeciti o illegittimi, l'Assicuratore terrà indenne l'Assicurato dalle spese legali, salvo rivalsa.

Precisazione

Di comune accordo tra le parti si conviene che in caso di Danno coperto ai sensi della Sezione D l'Assicuratore non sarà tenuto ad effettuare ulteriori pagamenti, con riferimento al medesimo Danno, ai sensi delle sezioni A e B di Polizza.

Questa esclusione non si applica alle Richieste di risarcimento avanzate da un azionista o socio della Società in forma di azione sociale di responsabilità o derivative actions promosse in nome e per conto della Società, nei confronti di un Amministratore, quando dall'operato dello stesso sia scaturito un Danno o che denunciino la mancata supervisione e controllo sull'operato degli Assicurati dal cui operato sia scaturito un danno.

SEZIONE B GARANZIA PER LA SOCIETA' OGGETTO DELLA COPERTURA

La Compagnia si impegna a tenere indenne la Società assicurata dalla Perdita patrimoniale dalla stessa sofferta in relazione a qualunque Richiesta di risarcimento presentata per la prima volta contro la Società assicurata nel corso del periodo di assicurazione compresa qualunque Richiesta di risarcimento connessa a procedimenti penali o a un'Indagine per un'accusa di omicidio colposo in relazione all'attività della Società.

ULTERIORI COPERTURE ED ESTENSIONI APPLICABILI ALLA SEZIONE B

1. Periodo di osservazione bilaterale

Nel caso in cui la Compagnia non rinnova o il Contraente non rinnovi o sostituisca le coperture di cui alla presente sezione il Contraente avete diritto di estendere il periodo di assicurazione:

- a) automaticamente per 90 giorni senza alcun premio aggiuntivo per 12 mesi subordinatamente al pagamento di un premio aggiuntivo pari al 25% dell'ultimo premio annuale indicato nella scheda nella relativa sezione B, per 24 mesi, subordinatamente al pagamento di un premio aggiuntivo pari al 50% dell'ultimo premio annuale indicato nella scheda nella relativa sezione B, per 36 mesi, subordinatamente al pagamento di un premio aggiuntivo pari al 75% dell'ultimo premio annuale indicato nella scheda nella relativa sezione B o per 48 mesi, subordinatamente al pagamento di un premio aggiuntivo pari al 100% dell'ultimo premio annuale indicato nella scheda nella relativa sezione B o per 60 mesi, subordinatamente al pagamento di un

premio aggiuntivo pari al 125% dell'ultimo premio annuale indicato nella scheda nella relativa sezione B; in tutti i predetti casi, la copertura opererà solo in relazione a qualunque Atto illecito commesso prima della data di efficacia di tale mancato rinnovo, o per 72 mesi, subordinatamente al pagamento di un premio aggiuntivo pari al 150% dell'ultimo premio annuale indicato nella scheda nella relativa sezione B; o per 84 mesi, subordinatamente al pagamento di un premio aggiuntivo pari al 175% dell'ultimo premio annuale indicato nella scheda nella relativa sezione B.

in tutti i predetti casi, la copertura opererà solo in relazione a qualunque Atto illecito commesso prima della data di efficacia di tale mancato rinnovo.

Restando inteso che:

- i)** il Contraente dovrà inviarcì comunicazione scritta della intenzione di acquistare il periodo di osservazione entro 30 giorni dalla data di efficacia del mancato rinnovo della presente sezione e pagare il relativo premio immediatamente dopo aver scelto la presente estensione
- ii)** in caso di Cambio di controllo il periodo di osservazione non sarà disponibile.

2. Costi di emergenza

Se il consenso della Compagnia scritto non può essere ragionevolmente ottenuto prima che siano sostenuti Costi di difesa relativi a qualunque Richiesta di risarcimento coperta, la Compagnia si impegna ad approvare retroattivamente tali Costi di difesa.

In tal caso, la responsabilità della Compagnia non sarà superiore in aggregato al 20% del Massimale applicabile nel periodo di assicurazione e questo limite farà parte e non sarà aggiuntivo al Massimale indicato nella scheda di assicurazione.

3. Costi per il ripristino della reputazione

La Compagnia si impegna a tenere indenne la Società assicurata dagli onorari e dalle spese ragionevolmente dovute a professionisti terzi esperti in pubbliche relazioni, sostenuti dalla Società assicurata con il preventivo consenso della Compagnia scritto al fine di mitigare i danni alla reputazione del Contraente determinati da una Richiesta di risarcimento coperta, così come oggettivamente risultanti da notizie di stampa o dati di terzi pubblicamente disponibili; ciò sempre a condizione che tale Richiesta di risarcimento sia presentata per la prima volta contro la Società assicurata nel corso del periodo di assicurazione e notificata alla Compagnia in conformità a quanto previsto in merito alla notifica di una Richiesta di risarcimento ai sensi della presente Polizza.

In tal caso, la responsabilità della Compagnia non sarà superiore in aggregato ad € 200.000 per periodo di assicurazione e tale Massimale farà parte e non sarà aggiuntivo rispetto al Massimale indicato nella scheda di assicurazione.

4. Presenza in udienza

La Compagnia corrisponde alla Società Assicurata gli indennizzi giornalieri di cui sotto per ciascun giorno in cui è necessaria la presenza in udienza giudiziale cui la Società Assicurata deve obbligatoriamente partecipare presso una Corte da parte di tale Società Assicurata in connessione con ogni richiesta di risarcimento assicurata:

- (i)** per ogni amministratore o dirigente, amministratore di un ente esterno, o qualsivoglia dipendente, di un ente assicurato che svolga funzioni direttive o di supervisione: € 300,00
- (ii)** per qualsiasi altra persona assicurata non indicata nel precedente punto (i): € 150,00

La Nostra responsabilità non sarà superiore in aggregato ad € 200.000 per periodo di assicurazione e tale Massimale farà parte e non sarà aggiuntivo rispetto al Massimale indicato nella scheda di assicurazione.

ESCLUSIONI APPLICABILI ALLA SEZIONE B

La presente sezione non copre le Perdite patrimoniali:

1. Lesioni personali e danni a beni

relative a qualunque Richiesta di risarcimento per:

- a) lesioni personali, malessere, malattia o decesso di qualunque persona e qualunque danno conseguente derivante direttamente dagli stessi
- b) qualunque danno a o distruzione di qualunque bene materiale compresa la perdita di utilità dello stesso e qualunque danno conseguente derivante direttamente dallo stesso evento, purché diverso da perdita, danno o distruzione di documenti o registrazioni contabili.

Restando sempre inteso che la presente esclusione non si applica ai Costi di difesa fino al raggiungimento del *sottolimito* di € 250.000.

2. Condotte dolose derivanti da, basate su, attribuibili a o conseguenza di:

- a) il fatto che un Assicurato abbia conseguito qualunque profitto o vantaggio a cui non aveva o non ha legalmente diritto
 - b) qualunque atto od omissione volontariamente disonesto o intenzionalmente fraudolento di qualunque Persona assicurata o Società assicurata;
- nel caso in cui a) o b) sia determinato o stabilito tramite:

- i) una confessione scritta di tale Assicurato; o
- ii) una sentenza o una diversa decisione definitiva non appellabile contro tale Assicurato.

Fino all'accertamento definitivo relativo alla commissione dei predetti atti illeciti o illegittimi, la Compagnia tiene indenne l'Assicurato dalle spese legali, salvo rivalsa. Tale esclusione non opera per qualsiasi altro Assicurato al quale non possa essere direttamente imputata alcuna condotta dolosa.

3. Contratti

relative a qualunque violazione di qualunque contratto verbale o scritto salvo nella misura in cui qualunque Società assicurata sarebbe stata comunque responsabile della Perdita patrimoniale, anche in assenza del contratto o accordo. Restando sempre inteso che la presente esclusione non si applica ai Costi di difesa fino al raggiungimento del sottolimito di € 100.000.

4. Benefit per i lavoratori

relative a qualunque Richiesta di risarcimento derivante da o relativa a qualunque violazione o inosservanza di qualunque obbligo o dovere imposto da legge, uso avente forza di legge, o regolamento relativo agli obblighi del datore di lavoro, benefit per invalidità, normativa sull'orario di lavoro, trattamento di fine rapporto, Benefit, sussidio di disoccupazione, prestazione di previdenza sociale, Benefit

pensionistico, pensione di invalidità o altra simile legge, norma o disposizione legislativa o parte di qualunque legge norma o disposizione legislativa.

La presente esclusione non si applica a qualunque attività ritorsiva effettivamente o presuntivamente effettuata nei confronti del terzo, in ritorsione all'esercizio di un'azione per la tutela dei propri diritti da parte del terzo.

5. Richiesta di risarcimento

relative a qualunque Richiesta di risarcimento relativa al rapporto di lavoro.

6. Proprietà intellettuale

relative a qualunque forma di violazione della privacy, plagio o violazione del diritto d'autore o di marchi commerciali, brevetti, diritti su database, disegno, modelli o diritto d'autore

7. Diritto della concorrenza

in relazione a qualunque presunta od effettiva violazione di qualunque disposizione, di legge regolamentare, ovvero qualsivoglia uso avente forza di legge, in materia di anti-trust, concorrenza tra imprenditori, pratiche di concorrenza sleale o interferenza illegittima nelle attività commerciali o nei rapporti contrattuali di altri soggetti

8. Piano pensionistico

relative all'esecuzione o alla mancata esecuzione da parte di qualunque Società sponsorizzatrice di qualunque dovere o responsabilità relativo al Piano pensionistico di tale Società sponsorizzatrice

9. Inquinamento

relative a qualunque Richiesta di risarcimento che sia fondata, derivante da, basata su, attribuibile a o conseguente ad Inquinamento

Restando sempre inteso che la presente esclusione non si applica ai Costi di difesa fino al raggiungimento del sottolimito di € 100.000.

10. Circostanze precedenti e richieste di risarcimento

relative a qualunque Richiesta di risarcimento:

a) derivante da o conseguenza di qualunque circostanza, fatto, questione o avvenimento che possa dare origine a qualunque Richiesta di risarcimento, che sia stato denunciato ai sensi di qualunque altra Polizza di assicurazione prima dell'entrata in vigore della presente Polizza, o che è stato comunicato nella Vostra più recente Proposta sottoposta alla Compagnia; o

b) che:

(i) si fondi o sia derivante dai fatti identici o simili a fatti (ii) o che abbia un nesso causale con i medesimi fatti dedotti in qualunque Richiesta di risarcimento presentata contro il Contraente o una Persona assicurata prima dell'entrata in vigore della presente Polizza

11. Servizi professionali

relative all'erogazione o alla mancata erogazione di servizi professionali a titolo oneroso a favore di una Parte terza.

12. Offerta di Titoli

relative a qualunque offerta pubblica o privata di Titoli effettuata dal Contraente / Assicurato nel corso del periodo di assicurazione.

Esclusione riciclaggio di denaro e corruzione

Nel caso in cui la Contraente sia un Consorzio, una Cooperativa o una società a Partecipazione Pubblica, l'Assicuratore non sarà tenuto ad effettuare alcun pagamento in relazione a qualsiasi:

- 1) Perdita patrimoniale derivante da una Richiesta di risarcimento o
- 2) Costo per indagini

derivante da, basato su, riconducibile o conseguente, direttamente o indirettamente, a riciclaggio di denaro corruzione, appropriazione indebita, frode, truffa, reati nella gestione di fondi pubblici e/o a qualsiasi atto (o presunto atto) che sia in contrasto e/o costituisca un reato in relazione a qualsiasi normativa relativa alle fattispecie sopra menzionate (o qualsiasi disposizione e/o norma o regolamento emanato da un organo di regolamentazione o authority).

Fino all'accertamento definitivo relativo alla commissione dei predetti atti illeciti o illegittimi l'Assicuratore terrà indenne l'Assicurato dalle spese legali, salvo rivalsa.

Precisazione

Di comune accordo tra le parti si conviene che in caso di Danno coperto ai sensi della Sezione D l'Assicuratore non sarà tenuto ad effettuare ulteriori pagamenti, con riferimento al medesimo Danno, ai sensi delle sezioni A e B di Polizza.

Questa esclusione non si applica alle Richieste di risarcimento avanzate da un azionista o socio della Società in forma di azione sociale di responsabilità o derivative actions promosse in nome e per conto della Società, nei confronti di un Amministratore, quando dall'operato dello stesso sia scaturito un Danno o che denunciino la mancata supervisione e controllo sull'operato degli Assicurati dal cui operato sia scaturito un Danno.

SEZIONE D GARANZIA PER LA SOCIETA' PER LE FRODI AZIENDALI DEFINIZIONI

1 Alterazione Fraudolenta

un'alterazione di qualsivoglia Mezzo di Pagamento a fini fraudolenti o disonesti da parte di un soggetto diverso da quello autorizzato a sottoscrivere tale Mezzo di Pagamento.

2 Attività di investimento

l'atto, reale o presunto, di investimento o negoziazione di: titoli, commodities, futures o valuta estera

3 Contraffatto o Contraffazione

imitazione intenzionale di banconote o monete tale per cui una Società del Gruppo venga indotta a credere, sulla base della qualità dell'imitazione, che tale imitazione costituisca valuta originale autentica.

4 Danno

il danno patrimoniale corrispondente al valore della Proprietà, del denaro o dei Valori Mobiliari sopportato da una Società del Gruppo in diretta conseguenza di una Frode. Il Danno comprende anche le Spese Peritali ed i Costi di Ricostituzione dei Sistemi Informatici.

5 Dipendente

5.1 qualsiasi persona fisica impiegata da una Società del Gruppo con un contratto di lavoro subordinato a titolo oneroso (compresi i primi 60 giorni dopo la cessazione del rapporto di lavoro); ovvero

5.2 qualsiasi persona fisica che lavori sotto la diretta supervisione di una Società del Gruppo e che sia soggetta ai medesimi controlli e procedure previste per le persone indicate al paragrafo 5.1; ovvero

5.3 qualunque fiduciario, depositario, amministratore o gestore di un qualsiasi Piano Previdenziale Aziendale; ovvero

5.4 qualunque persona fisica che abbia cagionato un Danno commettendo una Frode, di cui la Società del Gruppo non sia in grado di determinare l'identità personale, ma solo a condizione che risulti provato oltre ogni ragionevole dubbio che un Danno è stato cagionato da una Frode commessa da una delle

persone elencate ai paragrafi 5.1, 5.2 o 5.3, anche se non è stato possibile individuare specificamente l'autore di tale Frode.

È comunque escluso: (I) qualsiasi socio di una Società del Gruppo; (II) qualsiasi Dipendente che, nel momento in cui si verifica il Danno, controlli più del 20% dei diritti di voto esercitabili nell'assemblea ordinaria

di una Società del Gruppo; (III) qualsiasi membro degli organi di gestione e controllo della Società del Gruppo che non stia commettendo una Frode Interna in qualità di Dipendente della Società del Gruppo;

(IV) qualsiasi revisore esterno, broker, factor, concessionario, appaltatore, agente, promotore o altra figura equivalente.

6 Ente Finanziario

qualsiasi banca – ivi comprese a titolo di esempio, le banche d'affari o le banche di investimento -, società finanziaria, compagnia di assicurazione o riassicurazione (ad eccezione delle società captive costituita da una Società del Gruppo), istituto di credito ipotecario, istituto di credito cooperativo, istituto di credito fondiario, intermediario finanziario, società di investimento mobiliare, società di gestione del risparmio, gestore di fondi e qualsiasi altro soggetto abilitato alla prestazione di servizi di investimento e/o costituito allo scopo primario di negoziare commodities, contratti derivati (quali futures ecc.) o valuta estera, nonché qualsiasi analogo ente.

7 Estorsione

qualsiasi minaccia di un male ingiusto a Dipendenti, membri degli organi di gestione e controllo ed ai loro rispettivi familiari nonché a beni materiali (compresi sistemi informatici, software o programmi) di proprietà di una Società del Gruppo o di cui una Società del Gruppo sia legalmente responsabile a condizione che, prima di consegnare denaro, Valori Mobiliari o Proprietà, il soggetto destinatario della minaccia abbia impiegato l'ordinaria diligenza al fine di denunciare la minaccia ad un altro Dipendente o membro dell'organo di gestione e controllo e che la Società del Gruppo abbia impiegato l'ordinaria diligenza al fine di denunciare la minaccia alle autorità competenti.

8 Falsificazione di titoli di credito

- i. l'apposizione di firma utilizzando il nome di un'altra persona fisica, ovvero
- ii. la sottoscrizione o la modifica senza autorizzazione

di qualsiasi assegno, cambiale, cambiale-tratta o pagherò cambiario emesso o ricevuto dalla Società del Gruppo con intento truffaldino, in conseguenza della quale la Società del Gruppo abbia trasferito fondi o merci.

Le firme prodotte o riprodotte meccanicamente o con dispositivi elettronici saranno considerate come firme apposte di pugno.

9 Frode

una Frode Interna o una Frode Esterna.

10 Frode Esterna

uno o più atti dolosi o fraudolenti isolati, continuati o ripetuti, commessi da Terzi per:

10.1 Furto;

10.2 Contraffazione;

10.3 Alterazione Fraudolenta;

10.4 Falsificazione di titoli di credito;

10.5 Frode Informatica;

10.6 Reati non altrimenti assicurati o esclusi dalla presente Definizione a seguito della commissione dei quali gli autori che abbiano ottenuto un Ingiusto Profitto con l'intento di causare un Danno alla Società del Gruppo siano stati condannati e sanzionati penalmente con sentenza definitiva.

Dalla definizione di Frode Esterna resterà in ogni caso esclusa qualsiasi:

- i. Operazione Societaria;
- ii. Permuta o Acquisto Volontario salvo quando previsto per Contraffazione, Alterazione Fraudolenta, Falsificazione o Frode Informatica;
- iii. Estorsione;
- iv. Attività di Investimento.

11 Frode Informatica

qualsiasi alterazione o uso illecito o fraudolento da parte di Terzi di sistemi informatici, programmi, sistemi di trasferimento dei fondi, che siano sotto il controllo diretto o indiretto di una Società del Gruppo, che abbia causato un Danno avente ad oggetto denaro, Valori Mobiliari o Proprietà di una Società del Gruppo.

12 Frode Interna

uno o più atti dolosi o fraudolenti isolati, continuati o ripetuti, commessi da un Dipendente che agisca da solo o in concorso con altri con l'intenzione di causare un Danno alla Società del Gruppo ovvero di ottenere un Ingiusto Profitto a detrimento della Società del Gruppo.

Nel caso in cui una Frode Interna sia commessa da un Dipendente incaricato di negoziare azioni, obbligazioni, strumenti finanziari ibridi, strumenti o contratti derivati, titoli di credito, merci, titoli rappresentativi di merci, valute estere, contratti di finanziamento, operazioni finanziarie o creditizie ed altre simili operazioni, la Società del Gruppo dovrà fornire la prova che il Dipendente ha commesso la Frode Interna con la chiara intenzione di causare un Danno alla Società del Gruppo al fine di conseguire il corrispondente Ingiusto Profitto per sé o per altra persona fisica o ente.

13 Furto

la sottrazione e conseguente impossessamento di denaro, Valori Mobiliari o Proprietà. Ai fini della presente Polizza, la definizione di Furto comprenderà anche l'appropriazione indebita di denaro, Valori Mobiliari o Proprietà dei quali il soggetto abbia, a qualsiasi titolo, il possesso.

14 Ingiusto Profitto

acquisto di Proprietà, denaro o Valori Mobiliari della Società del Gruppo da parte di un qualsiasi soggetto che non ne abbia legalmente diritto. Dalla definizione di Ingiusto Profitto sono in ogni caso esclusi gli stipendi, le gratifiche, i premi di produzione, gli incentivi, le commissioni, gli onorari, le promozioni, gli emolumenti e le altre forme di retribuzione.

15 Mezzo di Pagamento

assegni, cambiali o analoghe promesse di pagamento, ordini o istruzioni di pagare una determinata somma di denaro emessi, tratti da o su una Società del Gruppo ovvero da chiunque agisca o affermi di agire in qualità di rappresentante o mandatario di una Società del Gruppo.

16 Operazione Societaria

qualsiasi operazione che comprenda l'acquisto, la vendita o la cessione di partecipazioni azionarie, quote di capitale, titoli di debito obbligazionario, aziende, rami d'azienda o altri asset di un qualunque ente.

17 Perdita Finanziaria della Contraente

l'equivalente del Danno subito da una Società del Gruppo. La presente clausola è intesa garantire l'interesse della Contraente alla conservazione del valore economico e patrimoniale di qualsiasi Società del Gruppo in relazione alle perdite cagionate da eventi garantiti ai sensi della presente Polizza.

18 Periodo di Garanzia Postuma

il periodo di tempo pari a 12 mesi le cui condizioni di operatività sono specificate al Paragrafo Periodo di garanzia postuma della presente Polizza.

19 Permuta o Acquisto Volontario

la volontaria cessione o consegna, anche qualora la volontà sia stata carpitata con l'inganno, di denaro, Valori Mobiliari o Proprietà nell'ambito di una permuta o di un acquisto.

20 Piano di Previdenza Aziendale

qualsiasi fondo pensione costituito e sovvenzionato esclusivamente dalla Società del Gruppo al solo fine di garantire pensionistici in favore di Dipendenti della Società del Gruppo, anche passati o futuri, e dei loro rispettivi aventi causa.

21 Proprietà

i beni materiali di proprietà di una Società del Gruppo ad eccezione del denaro e dei Valori Mobiliari

22 Scoperta o Scoperto

momento in cui la Società del Gruppo o qualunque socio, membro degli organi di gestione e controllo, direttore generale o dirigente, che non sia colluso con l'autore della Frode, venga per la prima volta a conoscenza di uno o più fatti che diano ragionevolmente modo di ritenere che un Danno garantito ai sensi della presente Polizza sia stato o possa essere subito, anche qualora l'esatto importo o i dettagli del Danno non siano ancora conosciuti.

23 Società del Gruppo

23.1 la Contraente;

23.1 qualsiasi Società Controllata; e

23.2 qualsiasi Piano di Previdenza Aziendale.

24 Spese di Ricostituzione dei Sistemi Informatici

spese sostenute per il rimpiazzo o la modifica dei programmi e/o sistemi informatici, laddove tale rimpiazzo o modifica sia necessaria al fine di rimediare alle avarie causate ai programmi ovvero di modificare i codici di sicurezza a seguito di una Frode collegata all'utilizzo di hardware, software o sistemi informatici appartenenti alla ed utilizzati dalla Società del Gruppo che abbia subito un Danno ai sensi della presente Polizza.

Sono comunque escluse: le remunerazioni dei soci, dei Dipendenti, dei membri degli organi di gestione e controllo, dei direttori generali o dirigenti della Società del Gruppo, il costo del loro tempo, nonché qualsiasi altro costo interno della Società del Gruppo.

25 Spese Peritali

le spese i diritti e gli onorari (fatta eccezione per la remunerazione dei Dipendenti, dei soci e dei membri dell'organo di gestione e controllo di qualsiasi Società del Gruppo, il costo del loro tempo, nonché qualsiasi altro costo interno), sostenuti con il preventivo consenso scritto dell'Assicuratore - che sarà prestato, previa verifica di congruità, a seguito della presentazione di un dettaglio analitico delle prestazioni - da parte o per conto di qualsiasi Società del Gruppo per determinare l'importo dei Danni subiti.

26 Terzi

qualsiasi soggetto diverso da una Società del Gruppo che non sia un Dipendente, che non agisca in concorso o in collusione con un Dipendente e che non sia espressamente escluso dalla definizione di Dipendente ai sensi della presente Polizza.

27 Valori Mobiliari

tutte le categorie di valori negoziati nel mercato dei capitali, ivi compresi azioni (o altri titoli equivalenti) e certificati di deposito azionario; obbligazioni e altri titoli di debito, inclusi i certificati di deposito relativi a tali titoli; qualsiasi altro titolo normalmente negoziato che permette di acquisire o di vendere i predetti Valori Mobiliari. I Valori Mobiliari non comprendono le Proprietà né il denaro.

OGGETTO DELLA COPERTURA SEZIONE D

L'Assicuratore si obbliga a tenere indenne la Contraente per le Perdite Finanziarie da questi sopportate in conseguenza del Danno, subito da qualsiasi Società del Gruppo e direttamente causato da una qualsiasi Frode che venga Scoperta per la prima volta durante il Periodo di Assicurazione o durante l'eventuale Periodo di Garanzia Postuma e tempestivamente notificato per iscritto all'Assicuratore in conformità a quanto previsto dalle Condizioni Generali della presente Polizza.

ULTERIORI COPERTURE ED ESTENSIONI APPLICABILI ALLA SEZIONE D

Periodo di garanzia postuma

Nel caso in cui l'Assicuratore non rinnovi, o la Contraente non rinnovi o sostituisca la copertura di cui alla presente sezione, la Contraente avrà diritto di estendere il periodo di assicurazione per 12 mesi, subordinatamente al pagamento di un premio aggiuntivo pari al 90% dell'ultimo premio annuale indicato nella scheda nella relativa sezione D.

Resta inteso che tale estensione della copertura opererà esclusivamente con riferimento a Danni Scoperti durante il Periodo di Garanzia Postuma e notificati all'Assicuratore in conformità alle condizioni Generali della presente Polizza, ma solo per le Frodi commesse prima della data scadenza del Periodo di Assicurazione.

Tale Periodo di Garanzia Postuma non si applicherà in caso di risoluzione della presente Polizza a seguito del mancato pagamento del premio.

Il diritto a richiedere il Periodo di Garanzia Postuma è soggetto al termine di decadenza di trenta (30) giorni dalla data di mancato rinnovo della Polizza, termine entro il quale la richiesta scritta della Contraente deve pervenire all'Assicuratore. L'estensione della copertura è condizionata sospensivamente al pagamento integrale del premio addizionale sopra indicato, il quale non è in alcun caso rimborsabile.

Custodia e controllo

L'Assicuratore terrà indenne la Contraente per i Danni aventi ad oggetto Proprietà, denaro o Valori mobiliari in relazione ai quali una Società del Gruppo, non essendone titolare, abbia un obbligo di custodia.

Interessi

L'Assicuratore terrà indenne la Contraente per l'importo degli interessi attivi o passivi maturati a carico della Società del Gruppo a seguito di un Danno garantito dalla presente Polizza, fermo restando che

l'importo indennizzato dall'Assicuratore per tali interessi attivi o passivi sarà calcolato applicando la media dei tassi base fissati dalla Banca Centrale Europea in vigore tra la data del verificarsi del Danno e la data in cui questo è stato Scoperto.

Garanzia in run-off per controllate cessate

Nel caso in cui una Società Controllata venga ceduta o liquidata nel corso del Periodo di Assicurazione, la Polizza continuerà ad operare in favore della Contraente per qualsiasi Danno relativo a Frodi commesse nel periodo in cui tale società era ancora qualificabile come Società Controllata.

La presente estensione non si applicherà qualora la Contraente abbia escluso contrattualmente ogni sua responsabilità per eventuali Danni derivanti da Frodi commesse prima della data di cessione o di liquidazione di tale ex-Società Controllata.

Spese peritali

L'Assicuratore terrà indenne la Contraente dalle Spese Peritali sostenute da una Società del Gruppo che siano direttamente collegate ad un Danno coperto dalla presente Polizza, a condizione che tali spese siano state sostenute con il preventivo consenso scritto dell'Assicuratore che sarà prestato, previa verifica di congruità, a seguito della presentazione di un dettaglio analitico delle prestazioni. Tale garanzia è prestata con un sottolimito di Eur 30.000,00, da intendersi parte del Massimale e non in aggiunta ad esso.

Penali contrattuali

L'Assicuratore terrà indenne la Contraente da qualsiasi obbligo di pagamento derivante da una penale contrattuale stipulata per iscritto e fatta valere nei confronti di una Società del Gruppo a seguito di un Danno coperto dalla presente Polizza. La presente estensione opzionale di garanzia è prestata sino alla concorrenza del sottolimito indicato al Punto 5 della Scheda, da intendersi compreso nel Massimale e non in aggiunta ad esso. Tale garanzia è prestata con un sottolimito di 30.000,00 da intendersi parte del Massimale e non in aggiunta ad esso.

Spese di ricostituzione dei sistemi informatici

L'Assicuratore terrà indenne la Contraente dalle Spese di Ricostituzione dei Sistemi Informatici sostenute con il preventivo consenso scritto dell'Assicuratore che sarà prestato, previa verifica di congruità, a seguito della presentazione di un dettaglio analitico delle prestazioni. Tale garanzia è prestata con un sottolimito di Eur 30.000,00 da intendersi parte del Massimale e non in aggiunta ad esso.

Estorsione

L'Assicuratore terrà indenne la Contraente da qualsiasi Danno subito a seguito di Estorsione commessa da un Dipendente di una Società del Gruppo. Tale garanzia è prestata con un sottolimito di Eur 30.000,00, da intendersi parte del Massimale e non in aggiunta ad esso.

Interruzione di attività' (business interruption)

L'Assicuratore, in conseguenza di un Danno coperto ai sensi della presente Polizza, terrà indenne la Contraente da qualsiasi Spesa Aggiuntiva sopportata nel corso del Periodo di Indennizzo e successivamente al Periodo di Attesa, che ecceda i normali costi operativi della Società del Gruppo e sia necessaria per il ripristino della normale attività della Società del Gruppo a seguito del Danno in garanzia. Tale garanzia è prestata con un sottolimito di Eur 30.000,00 da intendersi parte del Massimale e non in aggiunta ad esso.

I termini indicati nella presente estensione assumeranno il seguente significato convenzionale, con

esclusione di ogni altra e diversa interpretazione:

(i) Spesa Aggiuntiva:

canoni per il noleggio dell'attrezzatura sostitutiva e per la locazione di uffici e spazi di lavoro; e/o costi per la manodopera supplementare esterna e per gli straordinari dei Dipendenti; e/o costi relativi al trasporto di attrezzature o documenti; sostenuti dalla Società del Gruppo che ha direttamente subito il Danno Scoperto.

(ii) Periodo di Attesa: il periodo di quarantotto (48) ore a partire dalla Scoperta del Danno.

(iii) Periodo di Indennizzo: il periodo di novanta (90) giorni immediatamente successivo al Periodo di Attesa.

Furto d'identità

L'Assicuratore pagherà i Danni direttamente derivanti dagli atti di trasferimento di Proprietà, del denaro o di Valori Mobiliari effettuati in buona fede dall'Assicurato che abbia fatto affidamento su Istruzioni di trasferimento presumibilmente fornite dall'Assicurato o da un Dipendente, Cliente o Venditore, laddove risulti che tali Istruzioni di trasferimento siano state invece fraudolentemente fornite da un impostore senza che l'Assicurato o il Dipendente, Cliente o Venditore in questione ne fosse a conoscenza o avesse dato il proprio consenso.

L'importo massimo pagabile dall'Assicuratore per la seguente estensione sarà pari a Eur 50.000,00 da intendersi parte del Massimale e non in aggiunta ad esso.

Ai fini di questa estensione si applicano le seguenti definizioni:

Cliente: una persona giuridica o una persona fisica a cui l'Assicurato vende beni o fornisce servizi in base ad un contratto scritto.

Istruzioni di Trasferimento: un'istruzione fornita all'Assicurato di trasferire Proprietà, denaro, o Valori Mobiliari.

Venditore: una persona giuridica o una persona fisica da cui l'Assicurato acquista beni o riceve servizi in base ad un contratto scritto.

Ai fini della presente estensione si applicano le seguenti condizioni generali:

di comune accordo fra le parti resta inteso che condizione per l'applicazione della presente estensione è che prima di compiere atti sulla base di qualsiasi Istruzione di trasferimento l'Assicurato abbia confermato la validità di tale Istruzione di trasferimento.

Tale conferma deve includere una procedura prestabilita in base alla quale l'Assicurato:

(1) verifica l'autenticità e la correttezza delle Istruzioni di trasferimento per mezzo di un servizio di callback su di un numero telefonico prestabilito;

(2) utilizzi altra procedura di verifica;

e l'Assicurato conservi traccia scritta di questa verifica insieme a tutti gli elementi dell'Istruzione di trasferimento fraudolenta.

Resta inteso che tutti i Danni oggetto della presente esclusione Furto d'Identità non potranno essere coperti dalla polizza a titolo di Furto, Contraffazione o Frode informatica.

Frode informatica

L'Assicuratore pagherà i Danni direttamente derivanti da Frode Informatica sino ad un importo pari a EUR 50.000. Tale sottolimito è da intendersi parte del Massimale e non in aggiunta ad esso.

Alterazione fraudolenta

L'Assicuratore pagherà i Danni direttamente derivanti da Alterazione Fraudolenta sino ad un importo pari a EUR 50.000. Tale sottolimito è da intendersi parte del Massimale e non in aggiunta ad esso.

ESCLUSIONI APPLICABILI ALLA SEZIONE D

L'Assicuratore non sarà tenuto ad effettuare alcun pagamento in relazione a:

Guerra & terrorismo

Danno direttamente o indirettamente causato da guerra, atti terroristici, invasione, atti di nemici stranieri, ostilità e operazioni paraboliche (a prescindere dal fatto che sia stata dichiarata una guerra), guerra civile, ribellione, rivoluzione, insurrezione, agitazione popolare che assuma le proporzioni di una sommossa, colpo di stato militare o civile, applicazione della legge marziale, atto di una qualsiasi pubblica autorità legalmente costituita.

Sequestro di persona a scopo di estorsione

Danno derivante o comunque connesso a sequestro di persona a scopo di estorsione o a qualsiasi relativo tentativo o minaccia.

Diritti di proprietà intellettuale e segreti commerciali

Danno costituito o derivante dall'accesso ad informazioni riservate, compresi, a titolo esemplificativo, i segreti commerciali, i programmi informatici, le informazioni sulla clientela, i brevetti, marchi, i diritti d'autore o i metodi di lavorazione (know how), ad eccezione del caso in cui tali informazioni vengano utilizzate per consentire o agevolare la commissione di una Frode coperta ai sensi della presente Polizza.

Imposte, tasse e sanzioni

imposte, tasse e sanzioni di qualsiasi natura (civile, penale, amministrativa, fiscale) di cui la Società del Gruppo sia legalmente responsabile, ad eccezione dei danni patrimoniali diretti derivanti da un Danno coperto ai sensi della presente Polizza.

Danni patrimoniali indiretti

pregiudizi economici solo indirettamente connessi al Danno coperto ai sensi di Polizza, ad eccezione di quanto eventualmente previsto ai sensi delle estensioni opzionali delle garanzie:
Interessi, Spese peritali, Penali Contrattuali, Spese di ricostituzione dei sistemi informatici, Interruzione di attività (business interruption)

Danni e circostanze pregresse

Danni (ancorché ancora da quantificare) e circostanze suscettibili di cagionare Danni che siano stati Scoperti dalla Società del Gruppo prima dell'inizio del Periodo di Assicurazione.

Copertura retroattiva

Danni subiti dalla Società del Gruppo in conseguenza di una Frode commessa prima della eventuale Data di Retroattività indicata nella Scheda.

Qualora la prima Frode di una serie di Frodi causalmente connesse o in qualsiasi modo tra loro collegate sia stata commessa prima della Data di Retroattività, il Danno complessivo subito dalla Società del Gruppo non sarà indennizzato ai sensi della presente Polizza.

Incendio

Danno causato da incendio.

Dipendente disonesto

Danno causato da un qualsiasi Dipendente i cui precedenti penali o il cui coinvolgimento in un processo penale come indagato o imputato erano noti alla Società del Gruppo in data antecedente o successiva all'assunzione.

Precisazione

Di comune accordo tra le parti si conviene che in caso di Danno coperto ai sensi della Sezione D l'Assicuratore non sarà tenuto ad effettuare ulteriori pagamenti, con riferimento al medesimo Danno, ai sensi delle sezioni A e B di Polizza.

Questa esclusione non si applica alle Richieste di risarcimento avanzate da un azionista o socio della Società in forma di azione sociale di responsabilità o derivative actions promosse in nome e per conto della Società, nei confronti di un Amministratore, quando dall'operato dello stesso sia scaturito un Danno o che denunciino la mancata supervisione e controllo sull'operato degli Assicurati dal cui operato sia scaturito un Danno.

Esclusioni applicabili solo in relazione a frodi esterne

L'Assicuratore non sarà tenuto ad effettuare alcun pagamento in relazione a:

CREDITI COMMERCIALI

Danni conseguenti al mancato pagamento totale o parziale ovvero dall'inadempimento di:

- (i) contratti di finanziamento, apertura di credito o contratti di vendita a rate;
- (ii) finanziamenti o operazioni creditizie analoghe al finanziamento;
- (iii) contratti di locazione, leasing, affitto o noleggio;
- (iv) fatture, conti, accordi o altra documentazione comprovante un debito.

La presente esclusione non troverà applicazione nel caso in cui la Società del Gruppo abbia agito facendo affidamento su tali documenti, i quali siano poi risultati affetti da Falsificazioni dei titoli di credito, Alterazioni Fraudolente o Contraffazioni di banconote e monete.

SPECIFICHE TIPOLOGIE DI DOCUMENTI

Qualsiasi Danno subito in conseguenza di Falsificazione dei titoli di credito, di Contraffazione o Alterazione Fraudolenta aventi ad oggetto il conto crediti verso clienti, ovvero titoli rappresentativi di merci quali, ad esempio, lettere di vettura, polizze di carico e ricevute di deposito.

CONDIZIONI GENERALI APPLICABILI ALLA SEZIONE D

Stima dei danni

(I) VALORI MOBILIARI

L'Assicuratore, nel caso di Valori Mobiliari, non sarà tenuto ad indennizzare importi che superino il valore

monetario effettivo degli stessi alla chiusura dell'attività nel giorno in cui il Danno è stato Scoperto.

(ii) LIBRI E REGISTRAZIONI CONTABILI

In caso di Danno a libri o altre registrazioni contabili (ad eccezione dei dati in formato elettronico) utilizzati

dalla Società del Gruppo per lo svolgimento della propria attività, l'Assicuratore indennizzerà esclusivamente le spese sostenute per la riproduzione di tali libri e registrazioni contabili per un importo non superiore al costo dei libri, delle pagine o di altri materiali vergini e del costo della manodopera e del tempo macchina necessari per l'effettiva trascrizione o copiatura dei dati che saranno forniti dalla Società del Gruppo al fine di riprodurre tali libri e registrazioni contabili.

(iii) DATI IN FORMATO ELETTRONICO

Nel caso in cui un Danno coperto ai sensi della presente Polizza dia luogo a distruzione, cancellazione o furto di dati in formato elettronico archiviati nei sistemi informatici della Società del Gruppo, l'Assicuratore indennizzerà esclusivamente le spese sostenute per il reinserimento degli stessi per un importo non superiore al costo della manodopera necessaria per l'effettiva trascrizione o copiatura dei dati elettronici che dovranno essere forniti dalla Società del Gruppo.

(iv) DANNI AI LOCALI

In caso di Danno ai locali, l'Assicuratore indennizzerà solo l'effettiva diminuzione di valore dell'immobile.

(v) VALUTA STRANIERA

Qualora in un Danno subito dalla Società del Gruppo ai sensi della presente Polizza sia coinvolta una valuta straniera (diversa dalla valuta corrente nello Stato in cui ha sede la Contraente), ai fini del calcolo dell'indennizzo il tasso di cambio sarà quello pubblicato dal Financial Times alla data della liquidazione.

(vi) PROPRIETA'

L'Assicuratore non sarà in alcun caso responsabile per importi superiori al valore monetario effettivo delle Proprietà (diverse da quelle menzionate nel secondo paragrafo della presente clausola) al momento del Danno ovvero per importi superiori alla diminuzione di valore di tali Proprietà ovvero per le spese di 1. sostituzione delle stesse con attrezzature e materiali di qualità e valore analoghi.

Il valore monetario effettivo dei beni materiali diversi da denaro e Valori Mobiliari, in possesso della Società del Gruppo a titolo di pegno o garanzia reale per anticipazioni e finanziamenti, non sarà in ogni caso superiore al valore degli stessi così come determinato e registrato dalla Società del Gruppo all'atto di concessione dell'anticipazione o del finanziamento; in assenza di tale registrazione, il valore sarà equivalente alla parte non rimborsata dell'anticipazione o del finanziamento maggiorata degli interessi al tasso legale.

Recuperi

Qualsiasi somma recuperata a seguito di uno o più pagamenti ai sensi della presente Polizza sarà distribuita,

dedotta ogni spesa sostenuta per tali recuperi:

- (i) in primo luogo, alla Contraente, per l'importo del Danno eccedente il Massimale;
- (ii) in secondo luogo, all'Assicuratore, fino alla concorrenza totale dell'importo del Danno liquidato o dovuto;
- (iii) infine, alla Contraente, per l'importo della Franchigia applicata.

Notifiche fraudolente

Qualora una notifica effettuata ai sensi della presente Polizza abbia carattere fraudolento ovvero la Contraente o qualunque soggetto che agisca per suo conto abbia altrimenti agito con dolo al fine di ottenere indebitamente le prestazioni previste dalla presente Polizza, ovvero qualora un Danno sia stato causato dolosamente dalla Società del Gruppo o con la sua connivenza, la Contraente non avrà diritto ad alcun indennizzo e dovrà immediatamente rimborsare all'Assicuratore qualsiasi pagamento da quest'ultimo effettuato in relazione a tale notifica, salvo il diritto dell'Assicuratore al risarcimento dei danni.

Liquidazione di sinistri

La liquidazione di qualsiasi Danno alla Contraente ai sensi della presente Polizza libererà integralmente l'Assicuratore in relazione a tale Danno.

Conoscenza

La pregressa conoscenza o la Scoperta da parte di qualsiasi soggetto, società o ente appartenente alle Società del Gruppo ovvero da parte di qualsiasi socio, membro degli organi di gestione e controllo, direttore generale o dirigente, sarà considerata avvenuta nello stesso momento anche per tutti gli altri soggetti, società o enti appartenenti alle Società del Gruppo.

CONDIZIONI GENERALI

Notifica delle Richieste di risarcimento

Quale condizione essenziale del diritto all'indennizzo previsto dalla presente Polizza, nel momento in cui la Società riceve una Richiesta di risarcimento per iscritto, la Società ha l'obbligo di comunicare all'Assicuratore, non appena ragionevolmente possibile e in ogni caso non oltre 45 giorni dopo la scadenza del periodo di assicurazione o dell'eventuale Periodo di osservazione bilaterale:

- a) qualunque Richiesta di risarcimento;
- b) qualsiasi Indagine cui la Persona assicurata sia richiesta di partecipare.

Se un Assicurato venisse a conoscenza di una qualunque circostanza che si possa ragionevolmente prevedere darà origine alla presentazione di una Richiesta di risarcimento nei confronti della Società o di una Persona assicurata, la Società e/o le Persone assicurate avranno la facoltà di comunicarci tali circostanze per iscritto, entro il periodo di assicurazione; tale comunicazione dovrà contenere i dettagli dell' Atto illecito asseritamente commesso e che si prevede verrà contestato, e le ragioni per cui si prevede di ricevere una Richiesta di risarcimento.

L'avviso scritto deve contenere una descrizione della Richiesta di risarcimento, dell'Indagine o delle circostanze a seconda dei casi, la natura del danno asserito o potenziale, i nomi dei terzi richiedenti il risarcimento - effettivi o potenziali - e le modalità con cui l'Assicurato è per la prima volta venuto a

conoscenza della Richiesta di risarcimento, dell'Indagine o delle circostanze, nonché ogni altro elemento ad esse relativo ed a conoscenza dell'Assicurato.

Con riferimento alla Sezione D, il Contraente deve, quale condizione essenziale del diritto all'indennizzo previsto dalla presente Polizza, comunicare per iscritto all'Assicuratore la Scoperta dei Danni non appena possibile e, in ogni caso non oltre trenta (30) giorni dalla data di scadenza del Periodo di Assicurazione o dell'eventuale Periodo di Garanzia Postuma. Tale comunicazione scritta dovrà contenere, a titolo esemplificativo ma non limitativo, una descrizione delle circostanze che hanno cagionato il Danno.

Ogni comunicazione dovrà essere effettuata per iscritto all'Assicuratore ed avrà effetto soltanto a partire dalla data di ricezione.

Richieste di risarcimento in serie

Ai fini della presente Polizza, qualunque Richiesta di risarcimento, Indagine o serie di Richieste di risarcimento o indagini, avviate prima, durante o dopo il periodo di assicurazione e derivanti dal medesimo Atto illecito o che hanno la medesima causa, saranno considerate come un'unica Richiesta di risarcimento o Indagine.

Tutte le Richieste di risarcimento e le indagini che costituiscono una singola Richiesta di risarcimento o Indagine ai sensi della presente clausola verrà considerato avviato durante il periodo di assicurazione se la prima di tali Richieste di risarcimento o la prima di tali indagini è stata avviata per la prima volta nel corso del periodo di assicurazione.

Restando inteso che se la prima di tali Richieste di risarcimento o la prima di Indagini è stata avviata prima del periodo di assicurazione, tutte tali Richieste di risarcimento e Indagini verranno considerate avviate prima del periodo di assicurazione e saranno pertanto escluse dalla copertura.

Difesa di una richiesta di risarcimento

La Società e ciascuna Persona assicurata, a seguito della ricezione di qualsiasi Richiesta di risarcimento, devono intraprendere tutte le azioni ragionevolmente necessarie per difendersi contro tale Richiesta di risarcimento e non devono fare nulla che possa pregiudicare la posizione dell'Assicuratore. L'Assicuratore non ha alcun obbligo di assumere per conto della Società la difesa contro qualsiasi Richiesta di risarcimento presentata nei confronti degli Assicurati ed oggetto di copertura ai sensi della presente Polizza.

Resta inteso che per qualunque Richiesta di risarcimento che possa essere coperta ai sensi della presente Polizza:

(i) l'Assicuratore avrà il diritto di ricevere tutte le informazioni relative alla Richiesta di risarcimento che potrà ragionevolmente richiedere e (ii) l'Assicuratore dovrà esser tenuto informato su tutti gli aspetti relativi all'Indagine, alla difesa o alla composizione transattiva di qualunque Richiesta di risarcimento e (iii) avrà diritto di ricevere copie di tutti i documenti rilevanti.

Ripartizione di perdite patrimoniali e Costi di difesa

Se una Richiesta di risarcimento presentata contro un Assicurato dovesse riguardare una fattispecie solo parzialmente coperta dalla presente Polizza, ovvero la domanda dovesse essere avanzata contro un Assicurato ed una persona non assicurata, oppure qualora le somme richieste a risarcimento eccedano il Massimale aggregato applicabile, la Perdita patrimoniale ed i Costi di difesa dovranno essere ripartiti secondo buona fede e correttezza tra l'Assicuratore, la Società e le Persone assicurate, in proporzione ai rispettivi interessi.

Rinuncia alla franchigia applicabile alla prima richiesta di risarcimento in materia di lavoro

La Franchigia applicabile alla copertura se prevista così come indicata nella scheda di assicurazione, non si applicherà alla Perdita patrimoniale relativa alla prima Richiesta di risarcimento pagata ai sensi di tale sezione. Per tutte le successive Richieste di risarcimento proposte entro il periodo di assicurazione e i successivi rinnovi, la Franchigia si applicherà come indicato nel certificato di assicurazione.

Prima offerta di composizione transattiva

Se la Società acconsente alla prima ragionevole richiesta di composizione transattiva di una Richiesta di risarcimento presentata dal richiedente e ritenuta accettabile dall'Assicuratore, che porti alla composizione della Richiesta di risarcimento, l'ammontare della Franchigia applicabile verrà retroattivamente ridotta del 10%; ciò a condizione che la Società accetti tale composizione transattiva entro 21 giorni da quando l'Assicuratore l'abbia per la prima volta ritenuta accettabile, e che la Perdita patrimoniale relativa alla Richiesta di risarcimento superi la Franchigia.

Costi di difesa e Costi di indagine

L'Assicuratore anticiperà i Costi di difesa e pagherà i Costi di indagine, se e quando dovuti ed esigibili, dietro presentazione di parcelle analitiche con indicazione del dettaglio delle prestazioni rese e delle attività svolte, previa verifica di congruità delle richieste, di corrispondenza ai preventivi ricevuti e di sussistenza dei presupposti per la liquidazione. Qualsiasi pagamento di Costi di difesa, i Costi precedenti la richiesta di risarcimento e Costi di indagine effettuato a favore di qualsiasi Assicurato dovrà essere restituito all'Assicuratore nel caso in cui dovesse successivamente emergere che tale Assicurato non ne aveva il diritto ai sensi della presente Polizza.

Pagamenti a beneficio delle Persone assicurate

Se la Società assicurata non indennizza, per ragioni diverse dall'insolvenza, la Persona assicurata nella massima misura consentita o richiesta dalla legge in relazione alla Perdita patrimoniale coperta ai sensi della presente Polizza, l'Assicuratore terrà la Persona assicurata indenne da tale Perdita patrimoniale. L'Assicuratore avrà poi diritto di ottenere il rimborso dalla Società assicurata per tutti i pagamenti effettuati dall'Assicuratore che non sarebbero stati effettuati se l'indennizzo fosse stato erogato dalla Società assicurata.

Franchigia

L'Assicuratore pagherà solo l'ammontare della Perdita patrimoniale relativo a ciascuna Richiesta di risarcimento che è in eccesso rispetto alla Franchigia applicabile indicata nella scheda di assicurazione. La Franchigia non è parte del Massimale, sarà a carico della Società e dovrà restare non assicurata. Se parti diverse di una singola Richiesta di risarcimento sono soggette a franchigie diverse, l'importo della Franchigia applicabile sarà calcolata separatamente per ciascuna parte di tale Richiesta di risarcimento, ma la somma delle Franchigie così applicate non potrà essere superiore alla Franchigia massima applicabile.

In relazione alla sezione D, l'Assicuratore si obbliga ad indennizzare, sino alla concorrenza del Massimale, esclusivamente la quota di Danno eccedente la Franchigia applicabile. La Franchigia deve rimanere a carico del Contraente e non può essere assicurata, pena la perdita del diritto all'indennizzo. Una sola Franchigia sarà applicabile a tutti i Danni derivanti da ciascuna Frode o serie di Frodi tra loro causalmente connesse o collegate.

Massimale

Fatto salvo quanto previsto dall'art. 1917 comma 3 del Codice Civile in merito alle spese per resistere all'azione del danneggiato, il Massimale indicato nella Scheda di Polizza rappresenta - separatamente per ciascuna sezione della presente Polizza - l'importo totale complessivo pagabile dall'Assicuratore in relazione a tutte le Perdite finanziarie o a qualsivoglia altra tipologia di perdite, indipendentemente dal numero di Richieste di risarcimento o dal numero di assicurati che presentano una Richiesta di risarcimento ai sensi della presente Polizza ed indipendentemente dall'ammontare di ciascuna di tali Richieste di risarcimento o dal momento in cui sono presentate.

Limitatamente alla Sezione A – Responsabilità degli Amministratori, le Spese legali eccedenti l'importo previsto dall'articolo 1917, comma 3 del Codice civile italiano erodono il Massimale aggregato.

Relativamente alla sezione D, costituisce l'importo massimo che l'Assicuratore sarà tenuto a pagare in forza della presente Polizza per capitale, interessi e spese in relazione a tutti i Danni subiti dalle società del Gruppo durante il Periodo di Assicurazione o durante l'eventuale Periodo di Garanzia Postuma (c.d.massimale aggregato).

Nuove società controllate e cessazione di società controllate

Fatto salvo quanto previsto all'art. Acquisizione automatica la presente Polizza si applicherà unicamente a Richieste di risarcimento presentate contro una Persona assicurata di una Società controllata o contro la Società controllata, le quali traggano origine da circostanze verificatesi dopo che la società rilevante sia divenuta una Società controllata e prima che la stessa società rilevante abbia cessato di essere una Società controllata.

Altre assicurazioni

L'Assicurato deve comunicare per iscritto all'Assicuratore l'esistenza o la successiva stipulazione di altre polizze di assicurazione che prevedano analoga o più ampia copertura rispetto alla copertura offerta dalla presente Polizza. In relazione alle Sezioni A e B , in caso di Richiesta di risarcimento l'Assicurato deve darne avviso a tutti gli assicuratori, indicando a ciascuno il nome degli altri, in ossequio a quanto previsto dall'articolo 1910 del codice civile italiano.

Se una Richiesta di risarcimento o un'Indagine, o qualsivoglia circostanza, coperta dalle garanzie di cui alla presente Polizza, fossero altresì coperte da qualsiasi altro valido ed esigibile diritto di indennizzo o garantite ai sensi di qualsiasi altra polizza di assicurazione della responsabilità civile, quale:

- 1) una polizza di assicurazione della responsabilità civile degli amministratori o dei soggetti incaricati, in generale, della gestione della società;
- 2) una polizza di assicurazione della responsabilità datoriale;
- 3) una polizza di assicurazione della responsabilità civile in generale;
- 4) una polizza di assicurazione della responsabilità ambientale; o
- 5) una qualsiasi altra polizza assicurativa che preveda a carico dell'assicuratore un obbligo di tutela legale dell'Assicurato, la garanzia prestata dalla presente Polizza sarà operante solo per la parte eccedente i massimali stabiliti nelle altre polizze assicurative di cui sopra.

Surroga

Dal momento in cui qualunque pagamento viene effettuato ai sensi di qualunque sezione della presente Polizza, l'Assicuratore avrà diritto di surrogarsi in tutti i diritti degli Assicurati nei confronti dei terzi, e gli Assicurati saranno tenuti a fornire all'Assicuratore tutta la ragionevole assistenza nella esecuzione di tali

diritti, compreso, a mero titolo esemplificativo, il tentativo di recuperare dalla Società assicurata qualunque Franchigia pagata dall'Assicuratore.

La Società firmerà tutti i documenti ragionevolmente richiesti, e intraprenderà tutte le ragionevoli azioni che possano essere necessarie per ogni e qualunque diritto di surroga dell'Assicuratore. Unicamente in relazione alla sezione A, in nessun caso l'Assicuratore eserciterà i diritti di surroga nei confronti di una Persona assicurata ai sensi della presente Polizza a meno che si accerti tramite un'ammissione scritta, una sentenza o altro tipo di decisione (relativa al presente contratto, o meno) che tale Persona assicurata ha ottenuto un profitto o un vantaggio illecito o ha compiuto un atto o un'omissione intenzionalmente disonesto o un atto o un'omissione intenzionalmente fraudolento.

In relazione alla Sezione D, qualora a seguito di un Danno sia stato o dovesse essere effettuato un pagamento ai sensi della presente Polizza, l'Assicuratore sarà automaticamente surrogato, sino alla concorrenza dell'indennizzo versato, nei diritti spettanti alla Società del Gruppo e potrà intraprendere qualsiasi azione ritenuta necessaria al fine di ottenere il rimborso da qualsiasi soggetto (o dai suoi aventi causa) che abbia commesso una Frode nei confronti della Società del Gruppo. Il Contraente coopererà con l'Assicuratore fornendo tutta l'assistenza richiestagli.

Limiti territoriali

La copertura ai sensi della presente Polizza si applicherà alle Perdite patrimoniali derivanti da qualunque Richiesta di risarcimento o Atto illecito verificatasi ovunque nel mondo. Limitatamente alla Sezione B, Sezione D, la copertura ai sensi della presente Polizza si applicherà alle Perdite patrimoniali derivanti da qualunque Richiesta di risarcimento o Atto illecito verificatasi nell'Unione Europea, salvo il caso in cui nella scheda di polizza sia prevista territorialità mondo intero.

Legge applicabile

La presente Polizza è governata in via esclusiva dal diritto italiano, di conseguenza, tutte le controversie relative alla presente Polizza o da questa derivanti saranno regolate in via esclusiva dal diritto italiano.

Esclusione società controllate estere

Di comune accordo fra le parti, si conviene che, limitatamente alla Sezione:

B – Garanzia per la Società,

D – Copertura delle Frodi Aziendali,

la definizione di Società Controllata, non include alcuna società controllata direttamente o indirettamente dalla Società che sia domiciliata, registrata o costituita in uno stato non appartenente all'Unione Europea (UE).

SCOMPOSIZIONE DEL PREMIO PER SEZIONI

Premio imponibile complessivo: EUR

Imposte sul Premio imponibile complessivo: EUR

Premio Lordo complessivo: EUR

Premio imponibile Sezione A:

Responsabilità degli amministratori: EUR

Imposte sul Premio imponibile complessivo (22,25%): EUR

Premio Lordo complessivo: EUR:

Premio imponibile Sezione B:.....

Garanzia per la società: EUR

Imposte sul Premio imponibile complessivo (22,25%): EUR

Premio Lordo complessivo: EUR

Premio imponibile Sezione D:.....

Copertura per le Frodi Aziendali: EUR

Imposte sul Premio imponibile complessivo (13,5%): EUR

Premio Lordo complessivo: EUR

Disposizione finale

Rimane convenuto che si intendono operanti solo le presenti norme dattiloscritte.

La firma apposta dal Contraente su moduli a stampa forniti dalla Società vale solo quale presa d'atto del premio e della ripartizione del rischio tra le Società partecipanti alla coassicurazione.

Il Contraente (firma)

La Società delegataria (firma)

Le coassicuratrici (firma)